
	<b>CAPITOLATO PER APPALTO DI SERVIZI</b>		
	REVISIONE 01	DEL 21/02/23	Pagina 1 di 42
	Marche Multiservizi S.p.A.		

<b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI RIFIUTI</b>
---

<b>REV. 01</b>	<b>21/02/23</b>	Conforme al Capitolato tipo Servizi rev. 19 del 20/02/2023	
<b>REDAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	Resp. Tecnico di Struttura	DATA 13/3/23	FIRMA S. Dominici
<b>VERIFICA DI CONFORMITÀ</b>	Resp. Acquisti e Appalti di competenza	DATA	FIRMA G. Bucci
<b>APPROVAZIONE</b>	Direttore di competenza	DATA	FIRMA F. Macor

## I N D I C E

<b>PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO .....	3
ART. 2 DEFINIZIONI .....	3
ART. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO .....	4
ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
ART. 5 RISERVATEZZA.....	4
ART. 6 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO .....	5
ART. 7 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	5
ART. 8 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO .....	10
ART. 9 PAGAMENTI.....	11
ART. 10 PENALI .....	14
ART. 11 CESSIONE DEL CREDITO .....	15
ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO.....	15
ART. 13 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - REVISIONE PREZZI .....	15
ART. 14 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE.....	16
ART. 15 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI.....	19
ART. 16 SISTEMA Q.S.A. - SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI APPALTI DI SERVIZI .....	22
ART. 17 RESPONSABILITÀ SOCIALE .....	22
ART. 18 LINGUA.....	23
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	23
ART. 20 RECESSO DELLA COMMITTENTE .....	25
ART. 21 CONTESTAZIONI E RISERVE.....	25
ART. 22 SPESE CONTRATTUALI.....	26
ART. 23 FORO COMPETENTE .....	26
ART. 24 RIFERIMENTO ALLA LEGGE .....	26
ART. 25 REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY .....	26
<b>PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>27</b>
ART. 26 SEDE OPERATIVA DELL'IMPRESA.....	27
ART. 27 INTERVENTI NON PREVISTI .....	27
ART. 28 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA .....	27
ART. 29 SMALTIMENTO RIFIUTI.....	30
ART. 30 CONDOTTA DEL SERVIZIO.....	31
ART. 31 ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI E DI APPARECCHIATURE .....	31
ART. 32 PERSONALE DELL'IMPRESA.....	31
ART. 33 CONTROLLI DA PARTE DELLA COMMITTENTE.....	34
ART. 34 ESTENSIONE TERRITORIALE DEL CONTRATTO .....	35
<b>PARTE TERZA - NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....</b>	<b>36</b>
ART. 35 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	36
ART. 36 ALTRE DISPOSIZIONI.....	41

	<b>CAPITOLATO PER APPALTO DI SERVIZI</b>		
	<b>REVISIONE 01</b>	<b>DEL 21/02/23</b>	<b>Pagina 3 di 42</b>
	<b>Marche Multiservizi S.p.A.</b>		

## PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

### ART. 1 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di campionamento e analisi rifiuti finalizzato alla valutazione dell'ammissibilità dei rifiuti ai sensi del D.Lgs 13/01/2003 n° 36, nelle discariche per rifiuti non pericolosi gestite da Marche Multiservizi S.p.A. come meglio specificato nella Parte Terza del seguente Capitolato Speciale d'Appalto, per il periodo di **3 (tre) anni**, dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, eventualmente prorogabile di ulteriori anni 1 (uno) agli stessi prezzi, patti e condizioni, qualora, a giudizio della *Committente*, sussistano precise esigenze connesse alla necessità di assicurare un'economica ed efficiente gestione del servizio e/o ad evitare interruzioni per l'utenza e/o a raccordare l'indizione della nuova gara a prossime modifiche normative e/o regolamentari e/o variazioni sui cicli dei servizi.

Alla scadenza del contratto l'*Impresa* appaltatrice si obbliga, a richiesta della *Committente*, a continuare l'esecuzione del servizio alle stesse condizioni contrattuali per un tempo ulteriore, comunque non superiore a mesi 6, necessario alla *Committente* per commissionare l'esecuzione di ulteriori servizi sino a concorrenza di quanto contrattualmente previsto, anche decurtato di un quinto.

Le prescrizioni tecniche e la durata del presente appalto potranno essere modificate, sia in funzione di eventuali variazioni dovute a decisioni esterne, assunte da parte di enti deputati alla disciplina della materia oggetto dell'appalto per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti, sia per l'utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell'esecuzione dei servizi.

### ART. 2 DEFINIZIONI

#### Impresa

La persona fisica o giuridica alla quale la *Committente* aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

#### Responsabile Tecnico

Persona fisica nominata dall'*Impresa* che sarà riferimento per la *Committente* per quanto riguarda i rapporti derivanti dall'applicazione in senso generale del presente Capitolato.

#### Responsabile di Gestione

Soggetto fisico opportunamente designato dal Gestore responsabile di ogni fase di attuazione del PSC.

#### Committente


Marche Multiservizi S.p.a., P.IVA 02059030417, con sede in Via dei Canonici 144 - 61122 Pesaro (PU)

#### Referente Aziendale

Il Tecnico debitamente nominato dalla *Committente* a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.

#### Direttore dell'Esecuzione

La figura professionale scelta dalla *Committente* in sua rappresentanza tecnica per l'alta sorveglianza della prestazione, affinché la stessa venga realizzata in conformità al presente CSA ed alle norme contrattuali.

	<b>CAPITOLATO PER APPALTO DI SERVIZI</b>		
	<b>REVISIONE 01</b>	<b>DEL 21/02/23</b>	<b>Pagina 4 di 42</b>
	<b>Marche Multiservizi S.p.A.</b>		

### **ART. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO**

L'*Impresa* resterà vincolata dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la *Committente* dal momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

### **ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo a base d'appalto ammonta a **Euro 383.559,60 (Euro trecentottatremilcinquecentocinquantanove/60)**, al netto di I.V.A., così composto: **Euro 383.100,00 (Euro trecentottatremilacento/00)** per servizi più **Euro 459,60 (Euro quattrocentocinquantanove/60)** per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

L'importo a base d'appalto, per l'anno opzionale di rinnovo ammonta a **Euro 127.846,00 (Euro centoventisettemilaottocentoquarantasei/00)**, al netto di I.V.A., così composto: **Euro 127.700,00 (Euro centoventisettemilasettecento/00)** per servizi più **Euro 146,00 (Euro centoquarantasei/00)** per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

La determinazione dei corrispettivi avverrà computando le prestazioni a misura a cui verrà applicato il ribasso di gara.

L'incidenza dei costi per manodopera in rapporto all'importo complessivo a base di gara è inferiore al 50%.

**L'eventuale riserva di subappalto deve essere espressa dall'impresa nell'ambito dell'apposita documentazione di gara. La mancata dichiarazione di tale riserva comporterà la decadenza del diritto per l'impresa aggiudicataria di chiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto. In caso di subappalto, i subappaltatori dovranno essere in possesso degli specifici requisiti di qualificazione/titoli abilitativi sopra richiesti per l'esecuzione delle relative prestazioni.**

L'*Impresa* in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti, ha giudicato il compenso conveniente e tale da consentire l'offerta presentata ed ha l'obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo le buone regole dell'arte, nel rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni.

### **ART. 5 RISERVATEZZA**

*Committente* ed *Impresa* si obbligano a mantenere il più ristretto riserbo su ogni informazione confidenziale di cui siano venute a conoscenza in occasione e in relazione al contratto anche con riferimento alla fase precontrattuale, esecutiva e di estinzione dell'accordo. Tale impegno si estende anche ad eventuali subcontraenti dell'*Impresa*.

Per informazioni confidenziali si intendono tutti i documenti, i dati, le informazioni, le conoscenze, riguardanti anche il know how e la proprietà intellettuale, di natura non pubblica, che siano stati raccolti, elaborati, sviluppati, comunicati – in forma scritta o orale – in occasione e in relazione al contratto.

*Committente* ed *Impresa* assumono l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza in merito ai documenti oggetto del contratto e non comunicheranno/pubblicheranno articoli e/o fotografie riguardanti lavori/forniture/servizi ed i luoghi di svolgimento delle attività, senza esplicito benestare scritto dell'altra parte.

La presente clausola di riservatezza conserva la sua efficacia anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del contratto e verrà meno soltanto quando, in base alle vigenti



leggi, i relativi dati e informazioni divengano di dominio pubblico.

*Committente* ed *Impresa* si obbligano a garantire il rispetto di quanto indicato nel presente articolo anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori.

Il Responsabile per la protezione dei dati di Hera è contattabile all'indirizzo [dataprotectionofficer@gruppohera.it](mailto:dataprotectionofficer@gruppohera.it)

Prima della stipula del contratto, l'*Impresa* dovrà indicare alla *Committente* l'indirizzo al quale è contattabile il Responsabile della protezione dei dati. Qualora tale Responsabile non sia stato designato, l'*Impresa* dovrà comunicare alla *Committente* di non aver effettuato la designazione del Responsabile per la protezione dei dati, per valutazioni di propria esclusiva competenza e responsabilità.

In caso di violazione, anche parziale dei suddetti obblighi di riservatezza, la *Committente* oltre a riservarsi la facoltà di risolvere il contratto, potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti.

## ART. 6 **NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Nell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente capitolato, troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le prescrizioni tecniche desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in via transitoria, gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 richiamati nel predetto decreto legislativo, finché vigenti, purché non siano in contrasto con le condizioni espresse dal presente capitolato nonché le disposizioni previste dal D.M. 49/2018.

L'*Impresa* è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dell'appalto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'*Impresa* si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi l'appalto, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.

## ART. 7 **GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

### CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della firma del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'*Impresa* dovrà procedere alla costituzione, a titolo di cauzione definitiva infruttifera, di una garanzia fideiussoria **irrevocabile** - rilasciata da primari Istituti di credito o da Compagnie Assicurative iscritte all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da Intermediari finanziari, che risultino inseriti nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.lgs. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie (a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa - pari al 10% dell'importo contrattuale netto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% detta garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,

l'importo della garanzia sarà equivalente al 20% dell'importo contrattuale oltre all'incremento dello stesso di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Conformemente alle previsioni degli artt. 103, c. 1, e 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'*Impresa*:

- a) sia in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 - rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto - potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo del 50%. Laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l'*Impresa* dovrà produrre una dichiarazione, rilasciata e sottoscritta dall'Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese – citandole esplicitamente – nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione). Parimenti l'*Impresa* potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione del 50%, **NON cumulabile** con quella anzidetta, qualora rientranti nella categoria di micro, piccole e medie imprese o qualora partecipanti a Raggruppamenti di operatori economici o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, come definite all'art. 3 lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso l'*Impresa* dovrà produrre anche idonea dichiarazione attestante l'appartenenza a tale condizione;
- b) sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 30%; oppure, se in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 - rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto - potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 20%. Laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l'*Impresa* dovrà produrre una dichiarazione, rilasciata e sottoscritta dall'Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese – citandole esplicitamente – nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione);
- c) sia in possesso, in relazione ai servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei servizi oggetto del presente appalto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, potranno prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. a) e b), del 20%;
- d) abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. a), b) e c), del 15%.

**In alternativa alle riduzioni di cui sopra:**

- e) l'*Impresa* - qualora in possesso del rating di legalità e rating di impresa oppure della attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, oppure (ai sensi dell'art. 34 del D.L. 30.04.2022 n. 36 e ss.mm.ii.) in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.lgs. 11.04.2006 n. 198, conforme alla norma UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato

in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, oppure di certificazione Social Accountability 8000 rilasciata da Organismo di Certificazione in possesso di accreditamento concesso dal SAAS; oppure qualora in possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo la norma ISO 45001, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente nazionale unico di Accreditamento che operi nel rispetto dei regolamenti EA e IAF, e che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato, riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto; oppure qualora in possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI ISO 50003, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto; oppure qualora in possesso di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 da ACCREDIA, e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 27006, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) - **potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, NON cumulabile con quelle delle precedenti lett. a), b), c) e d), del 30%.**

Anche nei casi di Certificazioni Social Accountability 8000, ISO 45001 e UNI CEI EN ISO 50001, laddove il certificato non riporti, nel campo di applicazione, riferimento ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà altresì produrre una dichiarazione rilasciata e sottoscritta dall'Organismo di certificazione, attestante che le attività oggetto del presente appalto sono comprese – citandole esplicitamente - nel campo di applicazione del certificato specifico (con indicazione del numero dello stesso e della relativa data di emissione).

Ai fini dell'esatta determinazione dell'importo della cauzione definitiva da prestare, si precisa inoltre che le suddette percentuali di riduzione, qualora l'Impresa ne abbia diritto, andranno computate in sequenza sull'importo della cauzione, via via ridotto, a cominciare dall'applicazione della prima delle percentuali di riduzione sull'importo intero della cauzione prevista.

L'accettazione da parte della *Committente* della cauzione così ridotta è subordinata alla produzione, unitamente alla cauzione definitiva, degli originali - o di copie dichiarate conformi agli originali da parte del legale rappresentante dell'Impresa ai sensi del D.p.r. 445/2000 – delle rispettive certificazioni in corso di validità o altra documentazione di comprova del possesso dei requisiti che hanno dato titolo all'applicazione di una o più delle suddette riduzioni.

In caso di aggiudicazione dell'appalto da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese orizzontale, di cui all'art. 48 c. 2 secondo periodo del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c. 2 lett. e) del citato D.lgs. 50/2016, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione dell'importo della cauzione definitiva sopra prevista alle lettere a),b),c),d), oppure, in alternativa prevista alla lettera e), solo se tutti gli operatori economici che costituiscono il Raggruppamento e/o il Consorzio ordinario, siano in possesso delle relative certificazioni là indicate.

In caso di aggiudicazione dell'appalto da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese verticale, di cui all'art. 48 c. 2 primo periodo del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., - nel caso in cui solo alcuni tra gli Operatori economici che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso delle certificazioni previste alle suddette lettere a),b),c),d), oppure, in alternativa, previste alla suddetta lettera e) – il Raggruppamento stesso può beneficiare delle relative riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato assume all'interno del Raggruppamento.



In caso di aggiudicazione dell'appalto da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo c.d. misto, ai fini della riduzione dell'importo della cauzione definitiva prevista alle suddette lettere a), b), c), d), oppure, in alternativa prevista alla suddetta lettera e), troverà applicazione la disciplina sopra indicata per le ipotesi di RTI orizzontale e di RTI verticale, in ragione della ripartizione delle attività oggetto del contratto fra ciascun operatore economico raggruppato all'interno del Raggruppamento.

In caso di aggiudicazione dell'appalto da parte di un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario può godere della riduzione della cauzione definitiva sopra prevista alle lettere a), b), c), d), oppure, in alternativa prevista alla lettera e), nel caso in cui le certificazioni là indicate siano possedute dal Consorzio.

La suddetta garanzia fideiussoria deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 di cui all'allegato A al D.M. 16.09.2022 n. 193 ed essere corredata, quale parte integrante della garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformità agli standard di scheda 1.2 o 1.2.1 di cui all'allegato B del medesimo decreto ministeriale. L'*Impresa* dovrà produrre alla *Committente*, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la necessaria verifica di accettabilità propedeutica alla stipula del contratto.

Qualora l'istituto garante receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la *Committente* nell'impossibilità di esigerlo, l'*Impresa* si obbliga, sin d'ora, a far rilasciare a favore della *Committente*, entro 15 giorni dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della *Committente* medesima, una nuova fideiussore bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.

Ai sensi del c. 3 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della cauzione definitiva, nelle modalità e forme sopra indicate, rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto. In tale circostanza la *Committente*: > determina la revoca dell'affidamento; > incamera la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all'*Impresa* in fase di gara; > aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La sottoscrizione del contratto è quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla *Committente* della sopracitata cauzione definitiva. Al momento della sottoscrizione del contratto è svincolata la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all'*Impresa* in fase di gara.

Tale garanzia fideiussoria, prestata a titolo di cauzione definitiva, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare della *Committente*, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'*Impresa* degli stati di avanzamento dell'appalto o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione dell'appalto. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito dovrà permanere sino alla scadenza termine dei 12 (dodici) mesi successivi alla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato oppure dedotta dalla data di scadenza del contratto (scadenza termine che deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale) allorché la garanzia si estingue ad ogni effetto in assenza di contenzioso in atto fra *Committente* ed *Impresa*.

In caso di rinnovo del contratto d'appalto, l'*Impresa* dovrà produrre una nuova garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva infruttifera, avente le medesime caratteristiche sopra descritte, o un'appendice alla garanzia fideiussoria originaria che faccia espresso riferimento: - al rinnovo del contratto ed alla relativa durata; - al reintegro dell'importo nell'ammontare dovuto per il nuovo periodo contrattuale.

La garanzia fideiussoria, in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'*Impresa* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La *Committente* avrà altresì il diritto di valersi su tale garanzia:

- per l'eventuale spesa sostenuta per il proseguimento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'*Impresa*;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto sia dall'*Impresa* che da eventuali subappaltatori/subcontraenti, con riferimento al proprio personale dipendente impiegato nell'appalto, in relazione a contributi e retribuzioni, incluso il T.F.R.;
- per le inadempienze derivanti dall'inosservanza, sia dell'*Impresa* che di eventuali subappaltatori/subcontraenti, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica di tali lavoratori;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto sia dall'*Impresa* che da eventuali subappaltatori/subcontraenti per l'entità del danno, riportato dai propri lavoratori impiegati nell'appalto, che non risulti indennizzato dagli Enti preposti, ai sensi dell'art. 26, c. 4, del D.Lgs. n. 81/2008;

fatta salva, in ogni caso, la facoltà della *Committente* di esperire ogni ulteriore azione ove la garanzia risultasse insufficiente.

La *Committente* potrà richiedere all'*Impresa* la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa, in corso di esecuzione del contratto, sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di corrispettivo da pagare all'*Impresa* stessa.

#### POLIZZA R.C.T. – R.C.O.

L'*Impresa* assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla *Committente* o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'*Impresa* od al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'*Impresa* dovrà essere titolare o, in difetto, stipulare - con *Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività* - un'idonea polizza di **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)** e di **Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)** per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, **che comprenda fra i Terzi, la *Committente* e dei suoi dipendenti** con massimale, per anno e per sinistro, di Euro **2.000.000,00** (Euro duemilioni/00).

Il suddetto massimale rappresenta l'importo minimo da garantire; è, in ogni caso, onere dell'*Impresa* stabilire la congruità di tale importo in funzione dell'appalto da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per un importo superiore.

Tale polizza dovrà essere esibita alla *Committente* prima della stipulazione del contratto e da questi accettata, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull'*Impresa*. La copertura assicurativa dovrà avere validità dalla data di inizio dell'appalto ad almeno fino a 6 (sei) mesi successivi alla scadenza contrattuale. A tal fine l'*Impresa*, anche su segnalazione della *Committente*, è tenuta a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla *Committente* stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L'*Impresa* è tenuta a mantenere aggiornata la *Committente* sull'andamento del sinistro comunicando: ➤ i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; ➤ l'esito delle verifiche condotte; ➤ lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; ➤ l'avvenuta definizione del danno.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la *Committente* provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'*Impresa*, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la *Committente* potrà invitare l'*Impresa* ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della *Committente*, anche eseguiti da altre



imprese di sua fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

In caso di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del C.C.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

In caso di impossibilità, le imprese Mandanti e/o le imprese Consorziato dovranno esibire proprie polizze per R.C.T./R.C.O. con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato deputate alla materiale esecuzione dell'appalto.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell'Impresa.

La cauzione definitiva ed ogni polizza sopra indicate dovranno essere prodotte tassativamente in formato cartaceo a firma originale autografa del soggetto emittente e del soggetto contraente.

In alternativa, è ammessa la loro produzione esclusivamente in formato elettronico (file) purché sottoscritto, dai soggetti suddetti, a mezzo di firma elettronica qualificata o di firma digitale di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., rilasciata, da un certificatore riconosciuto e iscritto all'elenco di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., oppure rilasciata da un certificatore qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (eIDAS), ed iscritto negli elenchi pubblici degli stati membri della UE ai sensi dell'art. 22 del predetto regolamento eIDAS oppure da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte della UE secondo una delle condizioni di cui all'art. 24, c.4-ter, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. Solo in quest'ultimo caso, sarà onere del soggetto emittente indicare, con apposita dichiarazione, quale delle ipotesi previste dal citato art. 24, c.4-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., sia applicabile all'autorità che gli ha rilasciato la firma, allegando la stampa dell'esito (screenshot) che dia evidenza dell'avvenuta verifica della validità della firma svolta dal soggetto emittente sul sito <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>.

Esse, in ogni caso, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del firmatario (ossia da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e corredata da fotocopia di valido documento di identità del dichiarante) che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione di dette garanzie e polizze, la Società fideiussore o Assicuratrice nei confronti del Contraente e della *Committente*. La *Committente* non accetterà in alcun modo documenti prodotti in modo difforme, con l'unica eccezione della polizza R.C.T. - R.C.O., sopra menzionata, che potrà essere prodotta in copia fotostatica con, a corredo, la sola dichiarazione di conformità all'originale. In caso di *Impresa* costituita in forma di raggruppamento temporaneo fra imprese, le garanzie fideiussorie di cui al presente articolo sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti il raggruppamento ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese del medesimo raggruppamento.

## ART. 8 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- Politica del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Energia di Marche Multiservizi S.p.A.;
- ALLEGATO 1 – Profili analitici e metodiche;
- ALLEGATO 2 – Elenco prezzi;
- M 753.1.3 - Ordine di verifica analitica su specifica modulistica della *Committente*;
- M 753.1.9 - Scheda tecnica di caratterizzazione di base del rifiuto compilata dal produttore ai sensi del D.Lgs n.36/2003 e relativi allegati di seguito elencati;

- M 753.1.9A - Allegato A - Scheda tecnica di caratterizzazione di base del rifiuto;
- M 753.1.9B - Allegato B - Scheda tecnica di caratterizzazione di base rifiuto - se applicabile;
- M 753.1.9C - Allegato C - Dichiarazione di origine del rifiuto - se applicabile;
- M 753.1.9D - Allegato D - Autodichiarazione inquinanti significativi - se applicabile;
- M 753.1.9E - Allegato E - Dichiarazione per rifiuti di cartiere - se applicabile;
- M 753.1.4 - Piano campionamento rifiuti solidi;
- M 753.1.1 - Verbale di campionamento rifiuti.
- Documentazione in materia di sicurezza:
  - **Nota Informativa Rischi Specifici (NIRS) "Informazione rischi specifici – misure di prevenzione ed emergenza del Committente";**
  - **Modulo per la successiva redazione del Verbale di "Coordinamento e cooperazione";**
  - **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) completo di procedura o istruzioni in caso di emergenza;**

## ART. 9 PAGAMENTI

[1] I corrispettivi del servizio svolto sono liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'*Impresa* che potrà essere spiccata solo a seguito dell'emissione, da parte del *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, del SAL/Certificato di Pagamento. Le fatture dovranno essere inviate alla Funzione Contabilità Fornitori della *Committente*, allegando obbligatoriamente alle stesse il SAL/Certificato di Pagamento ricevuti dal *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*.

[2] Il pagamento delle fatture è fissato a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura e sarà effettuato al netto della ritenuta di legge dello 0,50% sull'importo del Certificato di Pagamento, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'*Impresa*, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La *Committente* provvederà al pagamento delle suddette ritenute di garanzia a 30 (trenta) giorni dalla data della relativa fattura che potrà essere spiccata solo decorsi tre mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato oppure dedotta dalla data di scadenza del contratto (scadenza termine che deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale),

[3] In ogni caso il pagamento avverrà esclusivamente:

- a) nel caso in cui il D.U.R.C. relativo all'*Impresa*, ed agli eventuali Subappaltatori nonché sub-contrattanti di Noli a caldo e Forniture con posa in opera, risulti regolare. In caso di irregolarità rilevate da tale verifica che palesino l'entità dell'inadempienza contributiva, la *Committente* sospenderà i pagamenti all'*Impresa* per la quota corrispondente all'entità di tale inadempimento riservandosi, per quest'ultima, di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 30, 5° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso, la sospensione del pagamento all'*Impresa* per l'inadempienza dei suddetti Subappaltatore/sub-contrattante è svolta sino a concorrenza dell'importo del corrispettivo maturato dal Subappaltatore/sub-contrattante incorso nell'irregolarità. In caso di "D.U.R.C. in attesa" sull'*Impresa*, la *Committente* sospenderà l'intero pagamento. In caso di "D.U.R.C. in attesa" sui suddetti Subappaltatore/sub-contrattante, la *Committente* sospenderà il pagamento in relazione all'ammontare del corrispettivo maturato dal relativo Subappaltatore/sub-contrattante;
- b) nel caso in cui l'*Impresa*, e gli eventuali subappaltatori nonché sub-contrattanti di Noli a caldo e Forniture con posa in opera:
  - b.1) abbiano provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto o subappalto o sub-contratto;
  - b.2) abbiano redatto le scritture contabili di accantonamento delle quote di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (TFR) maturate nonché, ove d'obbligo, abbiano versato le

corrispondenti quote al fondo di previdenza complementare di riferimento per contratto (GCNL) o al fondo di tesoreria istituito dall'INPS o ad altro Fondo eventualmente individuato e comunicato dai lavoratori, in coerenza con le scelte operate da ciascuno di essi.

Il Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione, infatti, potrà chiedere in qualsiasi momento all'*Impresa*, nonché per suo tramite a tutti i subappaltatori e sub-contraenti sopra citati, di produrre idonea documentazione di comprova dell'avvenuto assolvimento di tali obblighi. Potrà essere ritenuta utile, a tale fine, apposita dichiarazione - resa da ciascuno in proprio, nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, utilizzando il modulo standard denominato "Dichiarazione di correttezza retributiva" messo a disposizione dalla *Committente* sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'*Impresa* stessa: SRM Documents → Appalti - Subappalti e Sub-contratti → Modelli standard istanze/comunicazioni - attestante l'elenco nominativo del proprio personale dipendente impiegato nell'appalto nonché, per il periodo richiesto ed espressamente indicato, l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e l'avvenuto assolvimento degli obblighi di accantonamento / versamento relativi alle quote di T.F.R. maturate.

Inoltre:

- ove sussista l'obbligo per l'*Impresa* di versare il TFR maturato al fondo di tesoreria istituito dall'INPS e/o ad altro fondo di previdenza complementare, la dichiarazione di correttezza retributiva dovrà essere corredata da attestazione - rilasciata a firma del Responsabile del proprio centro di assistenza fiscale (di cui all'art. 35 del D.Lgs. 241/1997) o da soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'art. 3, c.3 lett. a), del D.p.r. 22.07.1998 n. 322 oppure, ove presente il Collegio Sindacale, da uno dei relativi membri iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 39/2010 - che confermi la corrispondenza dei contenuti della dichiarazione in parola con le risultanze delle scritture contabili e della restante idonea documentazione di comprova:
  - riguardo all'avvenuto pagamento del TFR maturato;
  - nonché riguardo all'avvenuto pagamento delle retribuzioni; quest'ultima attestazione di corrispondenza non è necessaria ove la dichiarazione sia già resa con le sottoscrizioni dei lavoratori dipendenti interessati.
- Ove il suddetto obbligo di versamento del TFR non sussista oppure, anche sussistendo, l'*Impresa* benefici del regime delle imprese minori (c.d. "contabilità semplificata"), la "Dichiarazione di correttezza retributiva" potrà essere confermata solo dalle sottoscrizioni, apposte in calce alla stessa, dei lavoratori dipendenti impiegati nell'appalto a conferma dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a tale personale e/o di assolvimento degli obblighi di accantonamento/pagamento relativi alle quote di T.F.R. maturate - ritardo che si assume anche dalla ritardata produzione al Direttore dei Lavori della documentazione di comprova richiesta - la *Committente* invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'*Impresa*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la *Committente* sospenderà i pagamenti all'*Impresa* per la quota corrispondente all'entità delle retribuzioni dovute al suddetto personale riservandosi, per queste ultime, di attivare la procedura di pagamento diretto dei lavoratori di cui all'art. 30, 6° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In mancanza di evidenze certificate relative all'effettivo ammontare dell'inadempienza retributiva, la quota dei pagamenti oggetto di sospensione sarà determinata applicando allo/agli ZMAP./Certificato/i di pagamento/i interessato/i dall'inadempimento, l'incidenza percentuale contrattualmente prevista dei costi della manodopera.

In caso di irregolarità contributive o retributive commesse dall'*Impresa* la *Committente* ha anche la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 19.

[4] L'*Impresa* e la *Committente* si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità



dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. In particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla *Committente* esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all'appalto che l'*Impresa* dovrà comunicare alla *Committente*. Pertanto, l'*Impresa* dovrà trasmettere alla Contabilità Fornitori della *Committente* gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto stesso (indicazione codice Iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi. L'*Impresa* è tenuta all'atto dell'emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva. Si specifica altresì che anche i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subfornitori, a pena di nullità assoluta dei contratti con essi stipulati, dovranno essere effettuati dall'*Impresa* tramite bonifico bancario o postale avvalendosi di conti correnti dedicati. Si precisa infine che sarà onere dell'*Impresa* riportare nelle fatture il Codice Identificativo Gara (c.d. C.I.G.) e l'eventuale Codice Unico di Progetto (c.d. C.U.P.), coerentemente con quanto indicato nell'oggetto del contratto o nelle condizioni di pagamento del contratto stesso. Qualora l'attività non sia soggetta a C.U.P. il contratto riporterà la dizione "attività non soggetta a codice C.U.P.", che dovrà essere evidenziata nelle fatture. La *Committente* declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti.

[5] Qualora l'*Impresa* sia costituita nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) ciascun soggetto componente l'RTI dovrà emettere fattura direttamente nei confronti della *Committente*. In tal caso, le fatture emesse da ciascuna impresa del RTI, riferite allo stesso Z.M.A.P./Certificato di pagamento, dovranno pervenire alla Contabilità Fornitori della *Committente* corredate, ciascuna: ►dalla dichiarazione resa - nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000 - dal legale rappresentante della Capogruppo, che autorizzi la *Committente* stessa a corrispondere direttamente a ciascuna impresa mandante il relativo compenso; ►dal relativo Z.M.A.P./Certificato di pagamento.

In tal caso, inoltre, ciascuna impresa mandante dovrà espletare gli obblighi (sopra sinteticamente riportati) sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai quali era già comunque soggetta, trasmettendo alla Contabilità Fornitori della *Committente* gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto stesso (indicazione codice Iban) nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi.

[6] La *Committente*, qualora richiesto dal subappaltatore in sede di istanza di autorizzazione del subappalto e nei casi previsti dall'art. 105, c.13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà attivare la modalità di pagamento diretto al subappaltatore dei corrispettivi dovuti per le prestazioni da questo eseguite nel presente appalto. In tale caso si precisa quanto segue:

- a) anche in tale circostanza i subappaltatori dovranno continuare ad emettere fattura nei confronti dell'*Impresa* appaltatrice alla quale è fatto obbligo di concordare con la *Committente*, tempistiche e modalità di trasmissione di detti documenti;
- b) lo Z.M.A.P./Certificato di pagamento, di cui al punto [1] potrà essere emesso solo a seguito della produzione da parte dell'*Impresa*, nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, di apposita dichiarazione che attesti, in relazione allo Z.M.A.P. oggetto di liquidazione, la quota parte di corrispettivi da pagare all'*Impresa* e di quella/e da pagare direttamente al/ai subappaltatore/i e che, non sussistendo alcuna contestazione o pendenza sulle prestazioni svolte da questi ultimi, ne autorizzi il pagamento diretto. La presenza di tale dichiarazione, tassativamente allegata al relativo Z.M.A.P. o Certificato di Pagamento e corrispondenti fatture, è condizione imprescindibile per pagare a ciascuno la quota di corrispettivi di relativa spettanza. La dichiarazione in parola dovrà essere redatta sul modulo standard denominato "Dichiarazione per pagamento DIRETTO del subappaltatore e/o mandanti" messo a disposizione dalla *Committente* sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'*Impresa* stessa: SRM Documents → Appalti - Subappalti e Sub-contratti → Modelli standard istanze/comunicazioni;
- c) i termini di pagamento di cui al punto [2] si applicano anche alle fatture emesse dai subappaltatori;

- d) qualora si riscontrino inadempienze contributive e/o retributive e/o sulle ritenute fiscali sul subappaltatore, si precisa che gli interventi di sospensione dei pagamenti, previsti al precedente punto [3], lett. a), b) e, ove presente, c) e di attivazione delle procedure sostitutive di pagamento delle contribuzioni e/o delle retribuzioni previsti alle medesime lett. a) e b), graveranno unicamente sul subappaltatore inadempiente. In tali casi la *Committente* può esigere dall'*Impresa* la sostituzione del subappaltatore ai sensi dell'art. 105, 12° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- e) gli adempimenti previsti in capo all'*Impresa* per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente punto [4] sono direttamente estesi anche ai subappaltatori.

## ART. 10 PENALI

L'*Impresa*, che non si attenga agli obblighi di cui al presente capitolato in quanto non effettui in parte o totalmente le prestazioni secondo le tempistiche di cui all'art. 35 e 36 del presente Capitolato, può essere assoggettata, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, ad una penale pari ad **Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo** fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni solari. Oltre tale termine, è facoltà della *Committente* provvedervi in proprio e con addebito all'*Impresa* del relativo costo, maggiorato del 20%, oltreché della suddetta penale. La medesima penale, nel suo importo massimo, potrà essere addebitata all'*Impresa* nel caso in cui la prestazione, totalmente o parzialmente non eseguita, non possa essere svolta con ritardo.

Qualora il mancato rispetto tempistiche e modalità prescritte dal presente Capitolato generi un'inadempienza delle prescrizioni autorizzative per la *Committente* l'importo della penale è pari a **Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni giorno solare di ritardo**.

Qualora l'*Impresa* non rispetti gli orari di lavoro concordati o comunque indicati dal Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione o suo delegato, e/o non adempia all'obbligo di registrare la presenza del proprio personale all'interno dell'impianto e/o nel luogo stabilito, presso il quale devono espletarsi le prestazioni oggetto dell'appalto, il Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione, potrà applicare una penale pari a **Euro 150,00 (centocinquanta/00)** per ciascuna infrazione, sia in riferimento a ciascuna persona inadempiente dell'orario di lavoro o non registrata.

Qualora in sede di svolgimento degli audit previsti al successivo art.14, dovessero emergere eventuali non conformità rispetto ai comportamenti da tenere in materia di ambiente e sicurezza nello svolgimento dell'appalto, ivi incluse evidenze di non corretta formazione del personale dell'*Impresa*, o di eventuali Subappaltatori/Subcontraenti, l'*Impresa* è tenuta a dare prova al Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione di avere adottato, entro 15 giorni (quindici) solari dalla evidenza della non conformità rilevata, tutte le misure correttive necessarie alla risoluzione della stessa; in difetto, la *Committente* potrà applicare all'*Impresa* una penale di **Euro 150,00 (centocinquanta/00)** per ogni giorno solare di ritardo oltre detto termine, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni solari.

Ad esclusione delle inadempienze per le quali sia già prevista un'apposita penale, eventuali:

- comportamenti non conformi, rilevati con appositi avvisi di qualità, riguardo all'utilizzo dei DPI e/o, in generale, al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza;
- utilizzi impropri e/o non autorizzati di automezzi o attrezzature di proprietà della *Committente* da parte del personale dell'*Impresa* e/o di eventuali subappaltatori;

daranno luogo all'addebito di una penale variabile, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa ad insindacabile giudizio del Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione, da un minimo di **Euro 100,00 (cento/00)** ad un massimo di **Euro 500,00 (cinquecento/00)**.

L'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, non potrà comunque superare cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale. In corrispondenza di inadempienze che determinino un importo massimo di penale superiore a tale percentuale, la



*Committente* si riserva la facoltà di risoluzione del contratto prevista dal successivo art.19.

L'applicazione delle suddette penali non esime l'*Impresa* dagli oneri derivanti dal contratto, né dalla piena ed incondizionata responsabilità verso terzi.

Gli importi relativi alle penali saranno fatturati dalla *Committente* all'*Impresa* e riscossi, anche mediante compensazione, trattenendone in tal caso il relativo importo in sede di pagamento all'*Impresa* delle fatture, a partire da quella riferita alle prestazioni svolte nel periodo di competenza.

Qualora l'*Impresa* incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, la *Committente* può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

#### ART. 11 CESSIONE DEL CREDITO

È esclusa qualunque cessione dei crediti senza che vi sia stata preventiva autorizzazione scritta da parte della *Committente* ed il successivo compimento degli atti con le forme e nei termini prescritti all'art. 106, 13° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'*Impresa*, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'*Impresa* stessa e di risarcimento in favore della *Committente* di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. È consentita la sostituzione dell'*Impresa* con nuovo soggetto a causa di una delle seguenti circostanze a condizione che il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme di legge: per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

#### Art. 13 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - REVISIONE PREZZI

##### SEZ. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche e le varianti al contratto, durante il suo periodo di validità, sono ammesse esclusivamente, nell'interesse della *Committente* e previa sua espressa autorizzazione, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché restanti norme di attuazione.

L'*Impresa* non potrà introdurre variazioni o addizioni di sorta al servizio assunto senza avere ricevuto ordine scritto del *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*.

In caso di prestazioni non espressamente previste nel contratto l'*Impresa* ha l'obbligo di eseguirle e il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* valuterà i nuovi prezzi raggugiandoli ove possibile a quelli dei servizi presenti nel contratto o con nuovi prezzi che saranno soggetti al ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la *Committente* potrà disporre le modifiche contrattuali (varianti in corso d'opera) determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi comprese le sopravvenute disposizioni normative o di autorità, sempre che le

stesse non alterino la natura generale del contratto. In tal caso la modifica è formalizzata mediante apposita perizia di variante. Le modifiche in incremento rientranti in tali fattispecie non possono eccedere il 50% dell'importo del contratto iniziale.

Ai sensi dell'art. 106, 2° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la *Committente* potrà altresì disporre le modifiche contrattuali ritenute necessarie qualora le modifiche non alterino la natura complessiva del contratto ed il valore globale delle modifiche stesse rientri in entrambe le seguenti condizioni: - sia inferiore al valore della soglia UE vigente per i servizi di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; - sia inferiore al valore del 10% dell'importo iniziale del contratto. Quando la necessità di modifica deriva da errori e/o omissioni progettuali, la modifica stessa è formalizzata mediante apposita perizia di variante.

Ai sensi dell'art. 22, c. 6 del D.M. 49/2018, il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* può disporre modifiche di dettaglio, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, purché tali modifiche non si configurino come sostanziali ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 106, c.1 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono consentite modifiche del contratto entro il limite del 10% del relativo importo, stante il carattere non sostanziale della modifica così come definito al c. 4° del medesimo art. 106. Non sono comunque riconducibili a tale fattispecie modifiche che: - comportino nuove prestazioni originariamente non previste; - siano di importo superiore alla soglia UE vigente per i servizi, di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; - per sommatoria con l'importo contrattuale determinino il superamento della predetta soglia UE.

In tutti i suddetti casi (ivi compreso quello dell'art. 106, c.1, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), l'*Impresa* è obbligata a svolgere, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, le prestazioni in aumento o in diminuzione richieste dalla *Committente*, per modifiche e/o varianti disposte ai sensi delle suddette norme di legge, sino a concorrenza del 20% dell'importo contrattuale di cui all'art. 106, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ad integrazione degli atti formali già sopra indicati, le modifiche e/o varianti disposte entro tale limite sono formalizzate mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione di cui all'art. 22 co. 4 del D.M. 49/2018.

In caso di incremento superiore al 20% dei servizi affidati con il contratto d'appalto, la modifica sarà formalizzata mediante apposito atto aggiuntivo e l'*Impresa* si obbliga alla ricontrattazione dei prezzi unitari determinati nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, in relazione a possibili sinergie che si possono realizzare nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

#### SEZ. REVISIONE PREZZI

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

## **ART. 14 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE**

L'*Impresa* che risulterà aggiudicataria dell'appalto disciplinato dal presente capitolato è obbligata a rispettare tutta la normativa relativa a:

- o alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell'appalto;
- o alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- o alla protezione ambientale.

Il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* e/o, quando previsto, il *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori*, nel corso dell'esecuzione del contratto, potranno in ogni momento verificare che l'*Impresa* attui i controlli specifici sul rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del proprio personale, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

L'*Impresa* dovrà sottoporre all'attenzione del *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* la

documentazione richiesta ed elencata nel modulo "Documentazione da consegnare al Direttore Lavori/Referente Aziendale"; l'Impresa dovrà comunque rendere disponibili su richiesta del Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti.

La Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa dei suddetti obblighi effettuando audit e sopralluoghi di verifica tramite personale appositamente incaricato.

L'Impresa dovrà attestare che il personale impiegato è stato debitamente formato e addestrato rispetto alle prescrizioni derivanti dall'appalto in oggetto, restituendo, debitamente compilata e sottoscritta, l'apposita dichiarazione correlata al modulo "Documentazione da consegnare al Direttore Lavori/Referente Aziendale", allegato al presente capitolato. Qualora attività previste in contratto siano concesse in subappalto, l'Impresa è tenuta a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni.

Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l'Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento.

Nel caso in cui attività incluse nel contratto siano concesse in subappalto, l'Impresa è tenuta a trasferire il "Regolamento generale di Qualità - Sicurezza Ambiente - Energia - Responsabilità Sociale per imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti nell'ambito del Gruppo-HERA", allegato al presente Capitolato, a tutti i propri subappaltatori e a promuovere il loro coordinamento.

L'Impresa è inoltre tenuta ad attenersi ad indicazioni fornite dalla Committente per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi.

E' fatto divieto all'Impresa di utilizzare mezzi e attrezzature della Committente, se non espressamente e preventivamente autorizzata con apposito atto, sottoscritto fra le parti, che ne fissi termini e condizioni d'impiego e nel quale l'Impresa attesti le generalità del proprio personale incaricato per l'utilizzo, oltre che la relativa idoneità del Medico Competente e la documentata formazione coerentemente con le disposizioni del titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Impresa, in caso di:

a) infortunio ovvero "mancato infortunio" occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle imprese subappaltatrici durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto (N.B.: si definisce "mancato infortunio" un evento anomalo che avrebbe potuto comportare conseguenze dannose a cose o persone);

b) incidente con impatto sull'ambiente avvenuto durante l'esecuzione dell'appalto da parte dell'Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici;

è tenuta a darne comunicazione telefonica immediata alla Committente (Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione o suo incaricato) e, ove nominato, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), inoltre, **entro il primo giorno lavorativo successivo all'evento stesso**, delle seguenti azioni sulla piattaforma E-procurement, nella sezione denominata "Gestione infortuni":

1. puntuale inserimento di tutti i dati richiesti dal sistema informativo con riferimento all'evento occorso ("infortunio" o "mancato infortunio" o "incidente");
2. caricamento di copia scannerizzata del modulo "Segnalazione di infortunio o incidente per imprese appaltatrici", compilato in ogni sua parte e firmato dal *Responsabile Operativo* o dal Legale Rappresentante dell'Impresa, unitamente a valido documento di identità del firmatario.

Il caricamento di tale modulo è condizione essenziale per completare validamente l'operazione informatica nei tempi prescritti. Tale modulo è rinvenibile sulla piattaforma E-procurement all'interno della sezione "Gestione infortuni" nell'area di caricamento dati.

Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale per i contratti pluriennali,



*l'Impresa* dovrà comunicare alla *Committente* il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi nell'ambito del contratto di riferimento mediante inserimento dei dati là richiesti, sulla piattaforma E-procurement, nella sezione denominata "Gestione infortuni". Tale inserimento deve essere svolto anche qualora non si siano verificati infortuni o incidenti nel corso del periodo di validità contrattuale.

Qualora *l'Impresa* sia rappresentata da una singola persona giuridica strutturata in forma di Consorzio o da un R.t.i. costituito da una o più imprese (capogruppo e/o mandanti) organizzate in forma di Consorzio, si precisa che, per quel dato appalto, le permissioni informatiche finalizzate allo svolgimento delle suddette transazioni (denuncia puntuale di infortunio, mancato infortunio, incidente nonché denuncia riepilogativa di tali eventi) è inibita ai soggetti consorziati designati dal Consorzio per il materiale svolgimento dell'appalto. Gli obblighi comunicativi, ai quali comunque i consorziati sono tenuti, sono evasi dal relativo Consorzio, nell'eventualità, con denuncia puntuale (corredata dal modulo di cui al punto 2. reso sia dalla consorziata che ha rilevato l'evento che dal Consorzio) e, cumulativamente, con denuncia riepilogativa.

Il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* può richiedere all'*Impresa* in qualsiasi momento riscontro di tutti o parte dei documenti elencati nell'allegato modulo "Documentazione da consegnare al Direttore Lavori/Referente Aziendale".

In ogni caso prima dell'inizio delle attività *l'Impresa* è obbligata a consegnare al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*:

- l'idoneo piano di sicurezza così come di seguito descritto;
- la documentazione compresa nel Libro Unico del Lavoro che consenta al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* di effettuare le necessarie verifiche sul personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle attività appaltate.

*L'Impresa* è tenuta a:

- o comunicare alla *Committente* il nominativo del proprio *Responsabile Operativo*, così come disciplinato al successivo art. 26, che sarà anche il responsabile del rispetto e dell'adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene sul lavoro a salvaguardia del personale incaricato dall'*Impresa* per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto;
- o predisporre il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", sottoscritto dal legale rappresentante dell'*Impresa*, che dovrà essere consegnato alla *Committente* entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima dell'inizio dell'appalto, e che dovrà essere anche redatto sulla base della documentazione di sicurezza allegata al contratto di cui all'art. 8.

Il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori deve contenere:

- la valutazione dei rischi inerenti all'attività oggetto del presente appalto, con particolare riferimento alle modalità di verifica, accertamento, classificazione e intervento nei luoghi confinati;
- le misure di prevenzione e protezione che *l'Impresa* intende adottare;
- l'evidenza dell'avvenuta formazione ed informazione al personale che esegue le attività oggetto dell'appalto anche per quanto riguarda l'accesso ad aree della *Committente*;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale e collettivi necessari per svolgere in sicurezza l'attività e specifica formazione all'uso;
- le procedure di sicurezza per garantire l'incolumità del proprio personale ed eventuali terzi;
- l'idoneità del personale a svolgere la specifica attività;
- l'elenco dei mezzi e delle attrezzature che si intende utilizzare e relativo rispetto della stessa alla normativa vigente;
- i nominativi del personale, dedicato allo svolgimento dell'appalto, addestrato al primo soccorso, alla lotta agli incendi e alla gestione delle possibili situazioni di emergenza incluse quelle ambientali nonché di quello deputato a svolgere l'attività di preposto che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori anche per gli aspetti della sicurezza ed esercitando un funzionale potere di iniziativa sullo svolgimento delle attività oggetto

dell'appalto;

- l'evidenza delle procedure di primo soccorso e gestione delle emergenze;
- il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente.

L'*Impresa* è tenuta altresì ad applicare le norme contenute nel "Regolamento Generale di Qualità - Sicurezza - Ambiente - Energia - Responsabilità Sociale per le imprese Appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti nell'ambito del Gruppo HERA" allegato al presente capitolato.

Qualora le prestazioni oggetto del presente appalto debbano essere svolte in tutto o in parte in aree nella disponibilità giuridica di terzi (privati, enti pubblici ecc..) è preciso onere dell'*Impresa* acquisire direttamente da questi ultimi le misure di prevenzione, le modalità di accesso e le procedure di emergenza ivi vigenti, senza che questo possa legittimare la pretesa di compensi aggiuntivi da parte dell'*Impresa* stessa.

Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il *Responsabile Operativo* dell'*Impresa* deve partecipare alle riunioni indette dal *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* della *Committente*. La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione è impegnativa per l'*Impresa*.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano rispettivamente a tutte le imprese costituenti il raggruppamento e a ciascuna impresa consorziata esecutrice dell'attività appaltata.

L'*Impresa* è comunque obbligata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel suddetto Piano di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni dettate in materia di sicurezza potranno comportare la risoluzione del contratto.

## ART. 15 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI

### Subappalto del servizio

[1] L'esecuzione del servizio di cui al presente contratto è direttamente affidata all'*Impresa*, la quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altra impresa senza la preventiva autorizzazione della *Committente*. Il presupposto perché l'*Impresa* abbia diritto a chiedere l'autorizzazione al subappalto, fermo restando la verifica di tutte le rimanenti condizioni di legge, è che l'*Impresa* stessa, in sede di offerta, abbia prodotto apposita dichiarazione atta ad indicare la parte del servizio che intendeva subappaltare. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, di tale dichiarazione farà decadere il diritto per l'*Impresa* aggiudicataria di chiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto. Si precisa infine che il contratto di subappalto (nonché di f.p.o. e Nolo a caldo, soggetti a regime autorizzativo) o di cottimo dovranno necessariamente prevedere un termine di pagamento del subappaltatore coerente con quello previsto nel presente capitolato a favore dell'*Impresa* Appaltatrice.

[2] L'*Impresa* che intenda chiedere l'autorizzazione al subappalto dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- redigere apposita istanza, elaborata sulla scorta dei modelli standard messi a disposizione dalla *Committente* sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'*Impresa* stessa: SRM Documents → Appalti - subappalti – subcontratti → Modelli istanze - dichiarazioni - comunicazioni;
- indirizzare tale istanza, corredata dei relativi allegati, TASSATIVAMENTE:
  - all'Ufficio Protocollo della *Committente* ed all'attenzione del *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* che dovrà essere NOMINATIVAMENTE indicato; in difetto l'istanza si considererà come NON recapitata;
  - per conoscenza, anche al Responsabile Funzione Vendor Rating presso la Direzione Acquisti e Appalti con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.

Qualora la suddetta documentazione venga trasmessa con mezzi che non implicano la produzione degli originali su cartaceo (trasmissione PEC o FAX), alla stessa deve essere



unita la dichiarazione dell'Impresa che ne attesti la conformità agli originali depositati presso la propria sede e, nel contempo, l'impegno assunto ad esibirli alla Committente a sua semplice richiesta.

[3] Il subappalto del servizio è soggetto alle norme stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è subordinato ai dettami imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in merito alla valutazione dei requisiti Tecnico Professionali (documentazione di cui all'All. XVII) da parte dell'Impresa in coerenza all'art. 97 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione del subappalto, non esime l'Impresa dalle responsabilità derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.

#### Obbligo di comunicazione sub-contratti

[4] A sensi di quanto previsto all'art.105, c. 2, terzultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al fine di poter applicare in modo compiuto la disciplina indicata nel presente articolo, l'Impresa è tenuta a dare comunicazione alla Committente, prima dell'inizio delle relative prestazioni, di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto specificando, di ciascuno: ► oggetto del contratto d'appalto a cui la comunicazione si riferisce; ► ragione sociale ed indirizzo del sub-contraente; ► oggetto del sub-contratto; ► importo del sub-contratto; ► (per le F.p.o. ed i Noli a caldo) incidenza del costo della manodopera e del personale sull'importo del sub-contratto.

In caso di materiali da impiegare nella realizzazione dell'appalto per i quali l'Impresa abbia una gestione a magazzino, così che non risulti possibile correlarne l'atto di acquisto con il relativo impiego nel presente appalto, l'Impresa è tenuta a produrre, in vece della predetta comunicazione di sub-contratto, possibilmente in sede di consegna del servizio e, in ogni caso, preventivamente al loro impiego, apposita dichiarazione in tale senso, resa nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), con specifica indicazione della tipologia di materiali.

[5] Per l'evasione di tale obbligo l'Impresa dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- redigere, corredandola della documentazione là indicata, apposita comunicazione elaborata sulla scorta del modello standard messo a disposizione dalla Committente sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'Impresa stessa: SRM Documents → Appalti - subappalti - subcontratti → Modelli istanze - dichiarazioni - comunicazioni;
- inviare tale comunicazione alla Committente in modo tempestivo e comunque prima dell'avvio delle attività oggetto del sub-contratto stipulato, ed indirizzarla

#### TASSATIVAMENTE:

- all'Ufficio Protocollo della Committente ed all'attenzione del *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* che dovrà essere **NOMINATIVAMENTE** indicato; in difetto la comunicazione si considererà come NON recapitata e pertanto l'obbligo NON assolto;
- per conoscenza, anche al Responsabile Funzione Vendor Rating presso la Direzione Acquisti e Appalti con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.

Qualora la suddetta documentazione venga trasmessa con mezzi che non implicano la produzione degli originali su cartaceo (trasmissione PEC o FAX), alla stessa deve essere unita la dichiarazione dell'Impresa che ne attesti la conformità agli originali depositati presso la propria sede e, nel contempo, l'impegno assunto ad esibirli alla Committente a sua semplice richiesta.

#### Disposizioni comuni

[6] L'Impresa deve dare evidenza al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, in relazione a ciascuno ZM.A.P. maturato, degli importi delle prestazioni eseguite nell'ambito dello ZM.A.P. stesso da eventuali subappaltatori e da eventuali subcontraenti (per: forniture con posa in opera (f.p.o.), noli a caldo, attività specifiche affidate a Lavoratore autonomo, forniture di materiali, noli a freddo). A tal fine l'Impresa, di volta in volta, produce al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, apposita dichiarazione in tal senso resa da ciascun subappaltatore e sub-

contraente e convalidata dall'*Impresa* stessa. In alternativa, la dichiarazione è resa unilateralmente dall'*Impresa* che la trasmette, esclusivamente per PEC, al Referente Aziendale/*Direttore dell'Esecuzione*, ed in copia conoscenza all'*impresa* Subappaltatrice/Sub-contraente in questione, indicando altresì nel testo della missiva che - in assenza di osservazioni dell'*Impresa* Subappaltatrice / Sub-contraente fatte pervenire per PEC entro i successivi 15 (quindici) giorni all'*Impresa* stessa ed alla *Committente* - i corrispettivi dichiarati dall'*Impresa* si intenderanno come accettati. La dichiarazione deve essere resa sul modulo standard denominato "Dichiarazione prestazioni eseguite dal subappaltatore o subcontraente e pagamenti svolti" messo a disposizione dalla *Committente* sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'*Impresa* stessa: SRM Documents → Appalti - Subappalti e Sub-contratti → Modelli standard istanze/comunicazioni.


[7] Il pagamento di ciascuno ZM.A.P. avverrà, così come indicato nel precedente art. 9, nel rispetto della disciplina dell'accertamento, oltre che sull'*Impresa*, anche sui subappaltatori e sui sub-contraenti di Noli a caldo e Fornitura con posa in opera, della regolarità contributiva (D.U.R.C.) nonché del pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente impiegato nello ZM.A.P. in questione. Per il tenore di tali prove si rinvia a quanto stabilito all'art. 9 sui pagamenti.

[8] Ciò premesso, per quanto riguarda il pagamento del servizio eseguito dai subappaltatori nonché il pagamento delle prestazioni eseguite da sub-contraenti (in relazione ai sopra citati: forniture con posa in opera (f.p.o.), noli a caldo, attività specifiche affidate a Lavoratore autonomo, forniture di materiali, noli a freddo), si precisa che il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, con le cadenze da questi ritenute più opportune, chiederà all'*Impresa* di produrre alla *Committente* evidenza formale (es. copia delle fatture quietanzate, copia delle fatture e delle relative ricevute dei bonifici di pagamento, dichiarazione liberatoria rilasciata dal subappaltatore/subcontraente, ecc...) dei pagamenti corrisposti ai subappaltatori e sub-contraenti in relazione alle prestazioni eseguite nell'ambito dello/degli ZM.A.P. per il/i quale/i l'*Impresa* stessa abbia già ottenuto il pagamento dei corrispettivi da parte della *Committente*. L'*Impresa*, in alternativa, potrà produrre apposita dichiarazione - attestante l'avvenuto pagamento di tali prestazioni - trasmettendola esclusivamente a mezzo PEC al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* ed in copia conoscenza all'*impresa* Subappaltatrice / Sub-contraente in questione. In caso di utilizzo di tale modalità alternativa, è comunque fatta salva la facoltà per il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* di esigere che l'*Impresa* produca le suddette evidenze formali a comprova di quanto dichiarato. In caso sia di dichiarazione liberatoria rilasciata dal subappaltatore/subcontraente che di dichiarazione alternativa prodotta unilateralmente dall'*Impresa*, potrà essere utilizzato il modulo standard di cui al precedente comma [6].

In caso di inadempimento a quanto sopra o di irregolarità rilevate dai documenti prodotti, la *Committente* sospenderà il pagamento dei successivi ZM.A.P. a favore dell'*Impresa* nella misura corrispondente agli importi delle prestazioni risultanti come non pagate ai subappaltatori/sub-contraenti. Qualora, a seguito della messa in mora dell'*Impresa*, la situazione di inadempimento permanga, la *Committente*, avvierà la procedura finalizzata al pagamento diretto del subappaltatore e sub-contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, 13° c. lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

[9] Qualora la *Committente* - su richiesta dal subappaltatore espressa in sede di istanza di autorizzazione del subappalto e nei casi previsti dall'art. 105, c.13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - abbia attivato la modalità di pagamento diretto al subappaltatore dei corrispettivi dovuti per le prestazioni da questo eseguite nel presente appalto, si precisa quanto segue:

- anche in tale circostanza i subappaltatori dovranno continuare ad emettere fattura nei confronti dell'*Impresa* appaltatrice;
- la dichiarazione dell'*Impresa* di cui al comma [6], lett. b), del precedente art. 9, costituisce base imprescindibile per consentire alla *Committente* di pagare direttamente al

	<b>CAPITOLATO PER APPALTO DI SERVIZI</b>		
	<b>REVISIONE 01</b>	<b>DEL 21/02/23</b>	<b>Pagina 22 di 42</b>
	<b>Marche Multiservizi S.p.A.</b>		

subappaltatore i relativi corrispettivi (in ogni caso le fatture dovranno pervenire con la modalità prescritta al precedente art. 9);

- non si applica la disciplina prevista al precedente punto [8];
- in caso di inadempienze sulla regolarità contributiva e/o retributiva rilevate sul subappaltatore a seguito delle verifiche di cui al precedente punto [7], gli interventi di sospensione dei pagamenti e di attivazione delle procedure sostitutive di pagamento delle contribuzioni e/o delle retribuzioni previsti al precedente art. 9 punto [3] lett. a) e b), graveranno unicamente sul subappaltatore inadempiente. In tali casi la *Committente* può esigere dall'*Impresa* la sostituzione del subappaltatore ai sensi dell'art. 105, 12° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

## **ART. 16 SISTEMA Q.S.A. - SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI APPALTI DI SERVIZI**

Al fine di monitorare l'Elenco Fornitori di servizi qualificati, è attiva una procedura di valutazione degli appalti con l'ausilio di check list specifiche da utilizzarsi periodicamente per la sorveglianza delle prestazioni del Fornitore, da compilare a cura del personale individuato dalla *Committente*.

Nei casi di rilievo di comportamenti non conformi, copia della check list di riferimento compilata verrà inviata, tramite telefax o PEC, all'*Impresa*.

Tali check list sono state elaborate per monitorare le fasi di ogni singolo appalto ritenute più critiche ai fini della Qualità, della Sicurezza e della prestazione Ambientale, ad insindacabile giudizio della *Committente*, ivi comprese quelle relative alla produzione dei documenti normativamente e contrattualmente previsti.

In applicazione della disciplina prevista nel documento denominato "Nota informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera" - rinvenibile sul portale del Gruppo Hera al seguente percorso

<https://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/diventare-fornitori> - la *Committente*:

- applica all'*Impresa*, in sede di chiusura di una non conformità rilevata ed in relazione alla merceologia di appartenenza dell'appalto, i punti di penalizzazione determinati a seguito della gestione della stessa non conformità;
- trimestralmente, procede (per ogni singola merceologia) al calcolo, ed alla conseguente attribuzione, dei punti di bonus eventuale spettanti all'*Impresa* in ragione delle non conformità su di essa chiuse in tale periodo.

Concorrono tanto all'applicazione dei punti di penalizzazione quanto al riconoscimento di quelli di eventuale bonus, secondo le modalità previste nel suddetto documento, anche le non conformità chiuse, con riferimento all'appalto in oggetto, sui soggetti partner dell'*Impresa* così come definiti nell'ambito della stessa "Nota informativa gestione elenco fornitori del Gruppo Hera".

L'*Impresa* può visualizzare in ogni momento lo stato del proprio rating, in ogni Gruppo Merci nel quale è qualificato, accedendo con le proprie credenziali all'Area riservata del Portale Fornitori secondo il seguente percorso: <https://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/accesso-a-e-procurement> →(inserire le proprie credenziali) →click su "Visualizza procedimenti e aste" →click su ► (a sx immediatamente sotto a "Riepilogo") → click su "Visualizzazione punteggio fornitore" →(inserire il G.M.).

La *Committente* potrà riservarsi di effettuare attività di audit presso l'*Impresa* ove ritenga necessario verificare i livelli di implementazione del sistema Q.S.A. dell'*Impresa* stessa in riferimento all'attuazione dei principi contenuti nella "Politica per la qualità e la sostenibilità" del Gruppo HERA.

## **Art. 17 RESPONSABILITÀ SOCIALE**

Nel rispetto delle norme sulla responsabilità sociale d'impresa, l'*Impresa* deve attenersi alle seguenti prescrizioni:



1. non deve utilizzare, né favorire, il lavoro infantile, ovvero il lavoro dei bambini sotto l'età minima prevista dalla Legge (16 anni). Inoltre, tutti i giovani lavoratori (fra i 16 ed i 18 anni) devono essere sottoposti a condizioni di lavoro non pericolose ed agli orari, mansioni e retribuzioni consentite dalla Legge;
2. non deve utilizzare né favorire in alcun modo il lavoro forzato;
3. non deve ostacolare la libertà di associazione sindacale dei lavoratori, né i diritti dei lavoratori sindacalisti;
4. non deve attuare la discriminazione fra i propri lavoratori in base a razza, origine nazionale o sociale, casta, nascita, disabilità, sesso, orientamento sessuale, religione, opinione politica, affiliazione sindacale, responsabilità familiari, età, stato civile;
5. non deve adottare procedure disciplinari quali coercizione mentale, coercizione fisica, abuso verbale;
6. deve essere garantito un orario di lavoro in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Lo straordinario deve essere richiesto e retribuito coerentemente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato;
7. la retribuzione deve essere quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Non è consentito l'impiego del "lavoro in nero" o forme di impiego non rispettose della normativa vigente sul lavoro;
8. adottare elementi previsti per pianificare, attuare, controllare e migliorare il proprio Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale. Sono necessari solo per chi intende certificare eventualmente il proprio Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale.

Inoltre, l'*Impresa*, con la sottoscrizione del contratto, è tenuta alla restituzione degli eventuali questionari sulla Responsabilità sociale d'impresa che la *Committente* dovesse inviare per la raccolta degli elementi ivi contenuti, finalizzati alle verifiche di tale responsabilità.

#### ART. 18 LINGUA

L'*Impresa* dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la *Committente*.

#### ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La *Committente* potrà risolvere anticipatamente il presente contratto d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la *Committente* anche per risarcimento danni, qualora:

- 1) si siano verificate le situazioni di cui all'art. 108, comma 1 lett. a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 2) nei confronti dell'*Impresa* sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- 3) nei confronti dell'*Impresa* sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 4) nei confronti dell'*Impresa* sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 5) a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente, emergano nei confronti dell'*Impresa* elementi relativi a tentativi di infiltrazione ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- 6) l'*Impresa* non abbia assunto il servizio entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 7) in corrispondenza del raggiungimento, per penali addebitate all'*Impresa*, del 10% dell'importo contrattuale;

- 8) *l'Impresa* ometta di redigere e produrre il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori o si renda responsabile del mancato rispetto delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'*Impresa* nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
- 9) si verifichi una delle seguenti situazioni: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, – fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 c.3° del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in ordine alla possibilità di prosecuzione del contratto nonché dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia - oppure di cessazione dell'attività dell'*Impresa*, oppure di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della *Committente* oppure di cessione, in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma, del contratto;
- 10) *l'Impresa* violi la normativa ambientale durante l'esecuzione dell'appalto o incorra nella perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per il suo espletamento;
- 11) *l'Impresa* incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori;
- 12) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, *l'Impresa* sia oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- 13) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell'emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;
- 14) *l'Impresa* violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subaffidatarie o a seguito di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emergano delle irregolarità;
- 15) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 16) *l'Impresa* violi gli obblighi di riservatezza previsti al precedente art. 5;
- 17) *l'Impresa* violi quanto stabilito ai punti da 1 a 7 dell'art. 17 in materia di responsabilità sociale nonché in caso di violazione delle disposizioni contenute nel "Modello per la Prevenzione della Corruzione del Gruppo Hera" e/o delle Leggi di volta in volta vigenti in materia di corruzione;
- 18) *l'Impresa* violi gli obblighi previsti al successivo art. 32, lettera a), nonché in caso violi, quando previsti, gli obblighi di cui al medesimo articolo in merito alla c.d. clausola sociale;
- 19) qualora l'aggiudicatario dell'appalto sia un Consorzio di cui all'art. 45 c.2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che violi le prescrizioni relative alle imprese consorziate previste al successivo art. 28;
- 20) *l'Impresa* violi gli obblighi di cui al successivo art. 28 lettera u).

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'*Impresa* (ad esempio in presenza di non conformità redatte secondo la documentazione inerente la qualifica dei fornitori), che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti e tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o da costituire violazione alle disposizioni del Codice Etico del Gruppo Hera accettate dall'*Impresa*, la risoluzione del contratto verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all'*Impresa* sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali controdeduzioni ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto per negligenza e inadeguatezza dell'*Impresa*, che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti, la risoluzione del contratto verrà disposta, ai sensi dell'art. 108, comma 4, DLgs 50/2016, a seguito di un'intimazione ad adempiere all'*Impresa* entro un termine non inferiore a dieci giorni, salvo i casi d'urgenza, e scaduto il suddetto termine, di un processo verbale in contraddittorio con la



medesima da cui emerge il permanere dell'inadempimento.

In caso di risoluzione del contratto, all'*Impresa* spetterà il pagamento delle prestazioni svolte, ed appositamente contabilizzate dal *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, fino al momento dello scioglimento del contratto.

Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio del servizio nelle more di tale stipula ecc. saranno a totale carico dell'*Impresa*.

La *Committente* - qualora l'*Impresa* incorra in situazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto – interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal secondo classificato. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara, ove la gara sia stata aggiudicata con il criterio del massimo ribasso. Laddove invece la gara sia stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta se migliorative rispetto a quelle del soggetto interpellato.

## ART. 20 RECESSO DELLA COMMITTENTE

E' facoltà della *Committente*, con le modalità e nei termini dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recedere in qualunque momento dal contratto mediante il pagamento, ai sensi del relativo comma 1, sia delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in magazzino oltre il decimo dei servizi non eseguiti, computati come da comma 2 del medesimo art. 109, escluso ogni altro compenso.


## ART. 21 CONTESTAZIONI E RISERVE

Tutte le contestazioni e le riserve che l'*Impresa* riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla *Committente* con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) ..

Il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, per la gestione delle contestazioni e riserve, si attiene, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 49/2018, alla disciplina prevista nel seguito.

Contestazioni e riserve devono essere avanzate dall'*Impresa*, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni lavorativi dall'insorgenza o dalla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio per l'*Impresa*. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'*Impresa* ritiene le siano dovute. La quantificazione è effettuata in via definitiva senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. In ogni caso tale formulazione e relativa contestuale quantificazione dovranno essere presentate alla *Committente*, a pena di irricevibilità, entro il termine e con le modalità sopra indicate. Il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* si pronuncerà per iscritto sulle riserve nei successivi quindici giorni lavorativi.

L'*Impresa*, è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* senza poter sospendere o ritardare il regolare svolgimento del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva insorta nell'esecuzione dell'appalto stesso.

	<b>CAPITOLATO PER APPALTO DI SERVIZI</b>		
	<b>REVISIONE 01</b>	<b>DEL 21/02/23</b>	<b>Pagina 26 di 42</b>
	<b>Marche Multiservizi S.p.A.</b>		

## **ART. 22 SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto relativo all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente capitolato verrà stipulato nella forma della scrittura privata. Sono a carico dell'*Impresa* le spese di bollo di cui al D.p.r. 26/10/1972 n. 642 relative alla stipula del contratto d'appalto da assolvere in riferimento al contratto stesso ed ai seguenti allegati: capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi unitari, cronoprogramma. Sono altresì a carico dell'*Impresa* le spese di bollo relative all'esecuzione del contratto riconducibili, ove disposti dalla *Committente*, ai seguenti atti: verbale di consegna, verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, certificato di ultimazione dell'esecuzione, determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, libretto di misura delle prestazioni svolte, certificato di verifica di conformità.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione del contratto, in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). I corrispettivi relativi al presente contratto sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/72, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di conclusione di contratto mediante emissione di ordine da parte della *Committente* e distinta separata accettazione da parte dell'*Impresa* (scambio di lettera commerciale) non sono previste spese di bollo, fatte salve le spese di registrazione in caso di uso che saranno a carico della parte richiedente.

## **ART. 23 FORO COMPETENTE**

Fatta salva l'applicazione del combinato disposto degli articoli 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona – Sezione per le Imprese.

## **ART. 24 RIFERIMENTO ALLA LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge italiana vigenti in materia.

## **Art. 25 REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY**

Il presente appalto non comporta il trattamento di dati personali per conto del Titolare e, quindi, non necessita di nomina di Responsabile esterno del Trattamento, secondo la normativa riguardante il trattamento dei dati personali e, in particolare, il GDPR 679/2016.

Relativamente ai dati personali necessari e funzionali al contratto relativo al presente appalto, *Committente* ed *Impresa* agiranno – ognuna per la parte di propria competenza – in qualità di Titolare autonomo del trattamento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, del GDPR 679/2016, della normativa europea e nazionale, anche di natura regolamentare, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

## PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

### ART. 26 SEDE OPERATIVA DELL'IMPRESA

L'*Impresa* prima della sottoscrizione del contratto deve rilasciare apposita dichiarazione scritta attestante l'ubicazione della propria sede operativa nonché i corrispondenti numeri di Telefono e di Telefax, attivi 24 ore su 24, e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tale sede, a mezzo Telefax o PEC o lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mani proprie dell'*Impresa* o del *Responsabile Operativo* vengono effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

L'*Impresa* dovrà anche provvedere a nominare il *Responsabile Operativo* quale rappresentante dell'*Impresa* stessa nei rapporti con il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* al fine della organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'*Impresa* ed il nominativo del *Responsabile Operativo* dovranno essere comunicati al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, dall'*Impresa* stessa in forma scritta. La nomina del *Responsabile Operativo* dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Il *Responsabile Operativo* dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà tenuto a comunicare alla *Committente* i propri recapiti telefonici, al fine di consentire alla *Committente* di contattarlo 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana per ogni evenienza o comunicazione di servizio. Il *Responsabile Operativo* non dovrà in alcun modo svolgere mansioni di tipo operativo nell'ambito dello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto (per es. autista, meccanico, ecc.).

In caso di assenza o di impedimento del *Responsabile Operativo* sarà cura dell'*Impresa* indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.

In particolare, il *Responsabile Operativo* ha il compito di:

- a) organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'*Impresa*;
- b) garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio appaltato.

La *Committente* potrà sempre richiedere la sostituzione del *Responsabile Operativo*, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati o quando, per qualsiasi motivo, non lo ritenga persona affidabile.

### ART. 27 INTERVENTI NON PREVISTI

Qualora dovessero occorrere interventi non previsti nel presente capitolato, l'*Impresa* avrà l'obbligo di eseguirli; il relativo compenso sarà concordato prima dell'esecuzione degli interventi stessi sulla base dei prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari allegato che verranno applicati al netto del ribasso d'asta.

### ART. 28 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa saranno a carico dell'*Impresa* gli oneri e gli obblighi seguenti:

- a) eseguire i servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
- b) la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
- c) la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio in oggetto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la *Committente* da ogni



possibile addebito;

- d) l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della *Committente*, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell'*Impresa* la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il personale dell'*Impresa*.

L'*impresa* non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente capitolato d'appalto e della normativa vigente;

- e) l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione dell'appalto; detto personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., come meglio specificato al successivo art. 32; l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione del servizio, sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori, con l'indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, dovrà essere comunicato al Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione prima dell'inizio del servizio e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione;
- f) l'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc..
- g) l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell'ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse;
- h) la responsabilità per qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata;
- i) l'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc.;
- j) qualora l'*Impresa* operi presso un impianto del Gruppo HERA, l'applicazione delle procedure ivi esistenti, in particolare per quanto attiene le eventuali emergenze ambientali;
- k) l'osservanza dei CCNL così come previsto al successivo art. 32, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- l) produrre al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, la documentazione riepilogata nel modulo "*Documentazione da consegnare al Direttore dei Lavori/Referente Aziendale*", prima dell'inizio del servizio, al più tardi con un anticipo di 3 (tre) giorni lavorativi rispetto alla data di inizio prevista, ad eccezione del Piano Operativo di Sicurezza che, laddove necessario per l'espletamento dell'appalto, dovrà essere prodotto con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi.
- La mancata o incompleta produzione di detta documentazione nei termini su indicati, potrà comportare l'applicazione nei confronti dell'*Impresa*, previa sua messa in mora ed apertura a suo carico di una Non Conformità di livello grave o molto grave, di una penale nella misura disposta al precedente articolo "Penali";
- m) in applicazione dell'art. 4 della Legge 136/2010, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, nella bolla di consegna del materiale deve essere indicato il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;
- n) nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e i servizi siano quindi eseguiti da una consorziata esecutrice, la *Committente*, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti da parte

- dell'esecutore, ha la facoltà di far allontanare dal cantiere l'impresa consorziata inadempiente e di pretendere la sostituzione con altra consorziata esecutrice; in tal caso, il Consorzio non potrà opporsi alle decisioni assunte dalla Committente;
- o) nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si richiama il disposto dell'art. 48 c.7-bis del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- p) nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che in sede di gara si sia riservato di eseguire direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto (cioè senza indicare alcuna consorziata esecutrice), lo stesso è tenuto ad eseguire in proprio le suddette prestazioni, fatta salva la possibilità di richiedere, successivamente, che una propria impresa consorziata gli subentri, ai soli fini dell'esecuzione del contratto, ai sensi dall'art. 48, c.7-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'esercizio di tale facoltà resta comunque subordinato alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni in capo all'impresa proposta per il subentro: ► adesione di tale impresa al Consorzio in data antecedente a quella della partecipazione di quest'ultimo alla gara; ► assenza di partecipazione di tale impresa, in qualsivoglia conformazione, alla gara d'appalto relativa al contratto in oggetto; ► sussistenza in capo a tale impresa dei necessari requisiti di qualificazione/esecuzione. Resta inteso che, pur con tale sostituzione, il Consorzio (impresa appaltatrice) è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui alla successiva lettera u);
- q) tutte le suddette prescrizioni previste in caso di Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), varranno anche in caso di Operatore Economico ex D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (es. società cooperativa) che intenda eseguire l'appalto per il tramite di altro/i Operatore/i Economico/i ad esso giuridicamente legato/i (es. soci);
- r) nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che - ai fini della partecipazione alla procedura di gara - abbia speso i requisiti di qualificazione di una consorziata non indicata per l'esecuzione dell'appalto (c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti), il Consorzio dovrà provvedere alla sostituzione di tale consorziata ove quest'ultima, successivamente all'aggiudicazione, abbia perso i requisiti di qualificazione spesi dal Consorzio stesso per partecipare alla procedura di gara, dandone espressa evidenza scritta alla *Committente*;
- s) nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. e), f) e g) del medesimo articolo di legge, costituito in forma orizzontale, le imprese riunite in raggruppamento ovvero quelle consorziate designate per l'esecuzione dell'appalto devono eseguire l'appalto stesso nelle percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio dichiarate in fase di gara. La modifica potrà avere corso solo se compatibile con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate e con l'esecuzione dell'appalto, in misura maggioritaria, da parte dell'impresa capogruppo, in riferimento alla prestazione principale. Il rispetto di tale condizione garantisce maggiormente che l'appalto venga svolto secondo gli standard qualitativi prescritti nel presente Capitolato e correlata documentazione o in quelli, di maggior rilievo, eventualmente definiti contrattualmente. La modifica potrà avere corso solo previa espressa autorizzazione da parte della *Committente*;
- t) nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. e), f) e g) del medesimo articolo di legge, le modifiche in corso d'opera della compagine degli operatori economici designati per l'esecuzione dell'appalto (mandatario e/o mandante del R.t.i.; consorziato del Consorzio ordinario di concorrenti; soggetto aderente al contratto di rete; soggetto aderente al Geie) potranno avvenire esclusivamente nei casi previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa richiesta scritta e documentata dell'*Impresa* e, comunque, a seguito di espressa autorizzazione scritta della *Committente*. Al riguardo si precisa che, in merito all'eventuale sostituzione di uno dei componenti del Raggruppamento,

la Committente aderisce all'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria con la sentenza n. 10 del 27.05.2021; conseguentemente, non è ammessa la sostituzione di mandataria e mandante con soggetti esterni, non già facenti parte della compagine originaria;

- u) l'*Impresa* dovrà altresì mantenere validi - senza soluzione di continuità - per tutta la durata del contratto, gli eventuali requisiti di qualificazione e/o di esecuzione prescritti per il presente appalto, connotati da scadenza temporale (es. certificazioni, iscrizioni, abilitazioni etc.). Inoltre, fermo restando il rispetto dei vincoli minimi del presente Capitolato, l'*Impresa* è obbligata a rendere materialmente disponibili, già al momento dell'avvio delle attività, tutte le risorse (personale, attrezzature, mezzi ecc. ivi comprese eventuali certificazioni) dichiarate nella propria Offerta Tecnica. Tali risorse, assumeranno carattere di vincolo contrattuale minimo e dovranno essere rese disponibili per tutta la durata del contratto, pertanto, eventuali variazioni nella disponibilità di dette risorse saranno ammesse unicamente in termini equivalenti o migliorativi, valutati ad esclusiva discrezione della Committente. L'inottemperanza agli obblighi sopra prescritti darà titolo alla Committente di avvalersi della clausola risolutiva espressa del contratto.

Inoltre l'*Impresa*, nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, è tenuta a favorire l'attuazione, da parte della *Committente*, di quanto previsto nell'allegata "Politica per la qualità e la sostenibilità" del Gruppo Hera.

L'*Impresa* nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà considerare gli oneri, gli obblighi e le responsabilità di cui al presente articolo e pertanto l'*Impresa* non potrà, in alcun caso, sollevare eccezioni o avanzare domande di compensi particolari.

#### Art. 29 SMALTIMENTO RIFIUTI


Lo smaltimento dei rifiuti (materiali, sostanze e oggetti) provenienti dallo svolgimento dell'appalto è e rimane in capo all'*Impresa*, in quanto produttore o detentore degli stessi, che dovrà provvedervi in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi) ed a propria cura e spese. L'onere che ne deriva si intende già compreso e compensato nei prezzi di contratto tutti che, in ogni caso, rimarranno fissi ed invariabili anche qualora le condizioni locali e territoriali per lo smaltimento fossero mutate rispetto all'epoca di formulazione dell'offerta, restando, con ciò, la *Committente* integralmente sollevata da ogni e qualsiasi onere e responsabilità.

L'*Impresa* deve comunicare al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* i dati relativi alla quantità di rifiuto smaltito, i relativi codici CER, gli estremi delle imprese impiegate per il trasporto, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto di smaltimento. L'*Impresa* è obbligata ad acquisire la medesima comunicazione dai subappaltatori / subcontraenti, in relazione ai rifiuti prodotti e smaltiti nei rispettivi subcontratti, ed a trasmetterla al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*.

L'*Impresa* è tenuta a produrre al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, dietro sua semplice richiesta, le evidenze documentali relative all'avvenuto svolgimento, da parte propria nonché degli eventuali subappaltatori / subcontraenti, degli adempimenti in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'appalto stesso quali, ad esempio:

- copia dei risultati delle analisi per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate ai sensi dell'art. 8, c. 4., del D.M. del 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
- copia dell'autorizzazione relativa ai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti;
- copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa incaricata del trasporto dei rifiuti;
- copia dell'autorizzazione relativa all'impianto di destinazione (per gli impianti autorizzati in c.d. "regime di comunicazione" ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fornire copia della relativa comunicazione inviata alla Provincia);



	<b>CAPITOLATO PER APPALTO DI SERVIZI</b>		
	<b>REVISIONE 01</b>	<b>DEL 21/02/23</b>	<b>Pagina 31 di 42</b>
	<b>Marche Multiservizi S.p.A.</b>		

fotocopia della quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuti (F.I.R.) dalla quale si possa dedurre, con riferimento ai rifiuti prodotti nell'appalto in oggetto, il loro corretto smaltimento presso un impianto autorizzato.

### **ART. 30 CONDOTTA DEL SERVIZIO**

L'*Impresa* avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che riterrà più opportuno al fine di eseguirlo perfettamente secondo i termini contrattuali e nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni tecniche contenute nel presente capitolato e dai documenti ad esso allegati e comunque nel rispetto dei regolamenti locali vigenti

La *Committente* verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'*Impresa*, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.

### **ART. 31 ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI E DI APPARECCHIATURE**

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili, i materiali da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, saranno a carico dell'*Impresa* che sarà altresì responsabile per qualsiasi danno che venisse arrecato a persone e cose dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio. I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvvigionati dall'*Impresa* presso fornitori di fiducia. Resta inteso che la *Committente*, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi per l'ambiente alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità seppur momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche.

In particolare, l'*Impresa* dovrà garantire per tutta la durata del appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi indicati nella terza parte del presente capitolato.

Gli automezzi impiegati per il servizio dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica, dovranno essere costantemente puliti ed igienizzati e perfettamente rispondenti alle norme di legge. Tutti gli oneri per la corretta e regolare pulitura ed igienizzazione dei mezzi restano a carico dell'*Impresa*. I lavaggi devono essere effettuati in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

La *Committente* si riserva insindacabilmente il diritto di non ammettere od escludere dal servizio automezzi, mezzi d'opera ed attrezzature ritenuti non rispondenti alle caratteristiche di cui al punto precedente, oltre che alle normative in vigore, soprattutto in materia ambientale e sicurezza, mediante comunicazione scritta. Detti automezzi, mezzi d'opera, e attrezzature, potranno riprendere il servizio solo dopo il ripristino e la verifica del *Referente Aziendale/ Direttore dell'Esecuzione*.

### **ART. 32 PERSONALE DELL'IMPRESA**

Il personale che l'*Impresa* destinerà all'appalto dovrà essere costantemente, per quantità, qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nell'appalto e, comunque, tale da garantire la perfetta esecuzione dell'appalto. Detto personale dovrà essere, inoltre, di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L'*Impresa* sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

L'Impresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni intendano utilizzare risorse professionali tramite ricorso a contratti di somministrazione di personale, devono obbligatoriamente farne preventiva richiesta ed, a seguito di questa, aver ottenuto la relativa autorizzazione della *Committente* al fine di verificare pienamente il rispetto della normativa vigente in materia, nonché l'insussistenza di situazioni di alterazione della parità di trattamento tra i concorrenti partecipanti alla gara d'appalto, anche tramite il ricorso a diversi benefici fiscali riconosciuti a stati appartenenti alla comunità europea.

La suddetta richiesta, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto all'Ufficio Protocollo della *Committente* ed all'attenzione del *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* che dovrà essere **NOMINATIVAMENTE** indicato; in difetto l'istanza si considererà come **NON recapitata**.

Essa deve specificare almeno i seguenti elementi: ● ragione sociale e sede dell'Agenzia di somministrazione nonché estremi della relativa autorizzazione all'esercizio della propria attività; ● cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione; ● qualifica dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione; ● estremi del CCNL che sarà applicato a tali lavoratori; ● la durata del periodo di somministrazione.

Qualora la *Committente* rilasci l'autorizzazione, l'*Impresa* potrà impiegare i lavoratori somministrati solo previa produzione al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, oltre che della documentazione già prevista per il personale dipendente, di copia del contratto di somministrazione (che dovrà essere corrispondente ai contenuti della richiesta di autorizzazione).

L'Impresa è in ogni caso tenuta a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto offerto e dichiarato nell'offerta presentata in sede di gara, indipendentemente dall'ottenimento della sopracitata autorizzazione da parte della *Committente*.

L'Impresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni intendano utilizzare personale in "distacco" ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii., devono preventivamente darne comunicazione alla *Committente* per le verifiche di propria spettanza.

La suddetta comunicazione, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto all'Ufficio Protocollo della *Committente* ed all'attenzione del *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* che dovrà essere **NOMINATIVAMENTE** indicato; in difetto la comunicazione si considererà come **NON recapitata**.

Inoltre, detta comunicazione:

- deve specificare almeno i seguenti elementi: ● ragione sociale e sede dell'impresa distaccante; ● cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori da distaccare; ● qualifica dei lavoratori da distaccare; ● estremi del CCNL applicato a tali lavoratori; ● periodo di tempo del distacco;
- deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) copia della denuncia fatta al Centro per l'impiego; 2) copia del contratto di distacco; 3) copia della comunicazione fatta al lavoratore destinatario del distacco riportante, ove necessario, la sua sottoscrizione di consenso.

La documentazione di cui ai suddetti punti 1) e 2) non è necessaria quando l'impresa distaccataria e l'impresa distaccante aderiscano al medesimo "contratto di rete d'impresa" (di cui alla L. 09.04.2009 n. 33). In tal caso la suddetta comunicazione dovrà dare evidenza di tale adesione e la sussistenza della stessa dovrà risultare dalla visura camerale delle due imprese che la *Committente* si riserva di richiedere.

Successivamente alla suddetta comunicazione, l'Impresa potrà impiegare i lavoratori "distaccati" solo previa produzione al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* della documentazione già prevista per il personale dipendente.

La manodopera da impiegare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto dovrà essere capace ed idonea al lavoro per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le attrezzature necessarie

all'esecuzione dell'appalto e di indumenti adatti, e mezzi di protezione individuale ai fini della sicurezza e igiene sul lavoro.

La *Committente* avrà diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette all'esecuzione dell'appalto in caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di protezione ambientale, nonché con le disposizioni interne vigenti nell'area di cantiere.

Ferme restando le responsabilità dell'*Impresa*, il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione dell'appalto quando l'*Impresa* non rispetti tali specifiche. In questa circostanza, gli eventuali danni conseguenti ai ritardi di cui sopra saranno addebitati all'*Impresa*.

L'*Impresa*, con la sottoscrizione del contratto, è obbligata:

- A. a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nell'appalto;
- B. a comunicare l'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche, e nel caso ne sussistano le condizioni, anche con specifico riferimento al possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 177/2011 in caso di lavorazioni nei c.d. "ambienti sospetti di inquinamento" di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e negli "ambienti confinati" di cui all'Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo;
- C. a comunicare l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze,
- D. a comunicare preventivamente tutte le sostituzioni del personale;

L'*Impresa*, relativamente al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

1. dovrà applicare, in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il CCNL sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché la eventuale Contrattazione Collettiva Territoriale, in vigore nella zona ove si svolge l'appalto.  
Si precisa infine che, ai sensi di quanto previsto all'art. 54-bis comma 14 lett. d) D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017, è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio ex voucher nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
2. dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
2. dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 12/3/1999, n. 68;
3. dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
4. dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali di cui al "Regolamento generale di Qualità-Sicurezza-Ambiente-Energia-Responsabilità Sociale per le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti nell'ambito del Gruppo Hera" ed agli eventuali altri allegati contrattuali;
5. dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale della *Committente*;
6. è obbligata, durante l'esecuzione dell'appalto, ad esibire alla *Committente* a sua semplice richiesta, ed a far esibire ai propri eventuali subappaltatori (e/o sub-contrattanti di noli a caldo e forniture con posa in opera e/o agenzie di somministrazione di lavoratori e/o all'impresa distaccante), il Libro Unico del Lavoro.

L'*Impresa*, pertanto, è obbligata:

- a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attività oggetto del presente capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, i CCNL di cui al precedente punto 1., nonché all'osservanza degli accordi sindacali aziendali, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,



della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la *Committente* accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'*Impresa*, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici delle attività e/o delle agenzie di somministrazione in caso di lavoratori somministrati, e/o dell'impresa distaccante in caso di impiego di lavoratori in "distacco", si procederà come previsto all'art. 19;

- b) a munire il personale occupato nelle attività oggetto del presente capitolato, oltre che dell'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome cognome e data di nascita), l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, nonché, per i lavoratori in subappalto, gli estremi dell'autorizzazione del subappalto stesso (data e numero di protocollo della lettera autorizzativa). Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione della *Committente*. In caso di lavoratori somministrati e/o di lavoratori distaccati la tessera di riconoscimento deve contenere altresì, quanto ad indicazione del datore di lavoro, sia la denominazione della relativa agenzia di somministrazione o impresa distaccante (per lavoratori in distacco) che quella dell'impresa utilizzatrice (*Impresa*, subappaltatore, sub-contraente) o distaccataria. Tutto il personale dovrà esporre in chiara evidenza la tessera, al fine di consentire una immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da parte delle autorità competenti;

In caso di inottemperanza da parte dell'*Impresa* o di suoi subappaltatori o di suoi sub-contraenti di Noli a caldo e Fornitura con posa in opera con riguardo:

- agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi, segnalati dai competenti organismi di controllo (verifica D.U.R.C. che palesi una situazione di irregolarità contributiva)
- agli obblighi di regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto o subappalto o sub-contratto;

la *Committente*, come meglio precisato ai precedenti artt. 9 e 15, si riserva di attivare le procedure di intervento sostitutivo di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La *Committente* è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'*Impresa* ed il personale impiegato nel servizio.

Lo sciopero è regolato dalla L. 12/6/90 n. 146 e ss.mm.ii.. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'*Impresa* è obbligata a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla *Committente*.

### ART. 33 CONTROLLI DA PARTE DELLA COMMITTENTE

Al *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, o suo incaricato, è demandato il compito di effettuare tutti i necessari controlli dei servizi svolti affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al contratto valutando i profili di cui all'art. 18 del D.M. n. 49/2018..

In particolare il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione*, o suo incaricato, ha il compito di:

- impartire, tramite appositi "disposizioni di servizio" le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche all'*Impresa*;
- controllare, durante l'esecuzione del servizio, la piena rispondenza dell'operato dell'*Impresa* alle disposizioni previste dal presente capitolato;
- vigilare sulla qualità del servizio svolto dall'*Impresa* e accertarne la conformità alle buone regole d'arte;
- ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa del servizio. In caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla *Committente* per cause diverse da

quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 si potrà dar luogo all'applicazione, su richiesta dell'*Impresa*, a quanto previsto dall'art. 23, 2° c. del D.M. 49/2018.

Il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento nelle zone/aree di intervento in cui opera l'*Impresa* per effettuare i controlli ritenuti necessari.

Il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento ai documenti che attestino la corretta gestione ambientale da parte dell'*Impresa* per effettuare i controlli ritenuti necessari.

Il *Referente Aziendale/Direttore dell'Esecuzione* potrà documentare per iscritto il controllo effettuato.

Tutte le incombenze relative alla gestione del servizio e delle squadre, alla sorveglianza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal Piano di Sicurezza presentato dall'*Impresa* sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'*Impresa*.

#### **ART. 34 ESTENSIONE TERRITORIALE DEL CONTRATTO**

La *Committente* si riserva la facoltà di estendere il servizio oggetto del presente capitolato nell'ambito del territorio gestito dalla *Committente* stessa alle stesse condizioni tecnico-economiche del presente capitolato.

## **PARTE TERZA - NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

### **ART. 35 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di campionamento ed analisi dei rifiuti finalizzato alla valutazione dell'ammissibilità dei rifiuti ai sensi del D. Lgs 13/01/2003 n° 36, nelle discariche per rifiuti non pericolosi gestite da Marche Multiservizi S.p.A..

Si specifica che tutte le attività di campionamento e Verifica di conformità dovranno essere effettuate in ottemperanza al D. Lgs 13/01/2003 n° 36 ed all'Autorizzazione Integrata Ambientale (e successivi aggiornamenti e modifiche) relative alle discariche per rifiuti non pericolosi gestite da Marche Multiservizi S.p.A..

Le attività oggetto dell'appalto saranno computate a misura in base all'**Elenco Prezzi Unitari allegato 2** al presente capitolato.

Le attività a carico dell'Impresa sono di seguenti elencate:

- fase 1) campionamento analitico;
- fase 2) determinazioni analitiche e anticipazione dei risultati;
- fase 3) anticipazione del risultati analitici;
- fase 4) trasmissione rapporti di prova ufficiali.

**L'impresa che presterà il servizio deve essere laboratorio accreditato e in possesso di Certificato di Accreditamento ACCREDIA (Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori) come laboratorio operante in conformità alla prescrizione della norma UNI CEI ISO/IEC 17025.**

**L'impresa deve garantire l'accreditamento di tutte le prove di determinazione dei parametri analitici di cui al profilo analitico 2 (Tab. 5 allegato 4 del D. Lgs.36/03).**

#### **Fase 1) CAMPIONAMENTO ANALITICO**

L'Impresa dovrà effettuare il campionamento dei rifiuti avvalendosi di un tecnico abilitato secondo le norme UNI (UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati" e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002 - quest'ultima è relativa alla preparazione del campione) a svolgere tali prelievi in seguito a frequentazione di appositi corsi di formazione riconosciuti. La Committente potrà eventualmente richiedere copia degli attestati di abilitazione dei tecnici che effettuano il campionamento.

Le attività di campionamento saranno effettuate presso stabilimenti di terzi e/o gestiti dalla Committente, situati nel territorio italiano (escluso isole).

L'esecuzione del campionamento dovrà avvenire **entro 5 giorni lavorativi** dalla trasmissione all'Impresa via mail dell'**ordine di verifica analitica** (su modulistica M 753.1.3) da parte della Committente. L'impresa con un anticipo di almeno 24 ore dal campionamento, deve comunicare alla Committente la data, orario e nominativo del tecnico incaricato del campionamento. L'eventuale variazioni della data/e prefissata/e, successivamente a comunicazione formale da parte dell'impresa, potrà essere effettuata esclusivamente previo assenso della Committente in seguito a dimostrate ed evidenti problematiche. In mancanza di tale assenso l'Impresa dovrà impegnarsi per garantire il rispetto del giorno/i precedentemente prestabilito/i.

L'ordine di verifica analitica (si veda allegato al presente capitolato) conterrà almeno:

- Ragione Sociale, indirizzo, località, referente dell'impresa in cui effettuare l'attività di campionamento
- Codice EER del rifiuto da campionare;
- Profilo analitico per successiva verifica analitica di conformità;



- Data di campionamento;
- Orario di campionamento;

All'ordine di verifica analitica saranno allegati i seguenti documenti contenenti le informazioni utili a individuare caratteristiche del rifiuto da sottoporre a campionamento e analisi:

- scheda tecnica di caratterizzazione di base del rifiuto compilata dal produttore ai sensi del D.Lgs n.36/2003 (M 753.1.9) e relativi allegati di seguito elencati;
- allegato A - Scheda descrittiva rifiuto (M 753.1.9A);
- allegato B - Scheda descrittiva rifiuto (M 753.1.9B) - se applicabile;
- allegato C - Dichiarazione di origine del rifiuto (M 753.1.9C) - se applicabile;
- allegato D - Autodichiarazione inquinanti significativi (M 753.1.9D) - se applicabile;
- allegato E - Autodichiarazione integrativa per rifiuti EER 030307 - 030310 - 030311 - se applicabile.

L'impresa, sulla base delle informazioni trasmesse dalla Committente e delle verifiche analitiche da effettuare redige il **piano di campionamento** che dovrà essere firmato dal tecnico abilitato incaricato e dal produttore del rifiuto da sottoporre a campionamento.

Al termine del prelievo deve essere rilasciato regolare **verbale di campionamento** firmato dal tecnico abilitato ad effettuare il campionamento e dal produttore del rifiuto.

La ditta incaricata deve redigere i suddetti documenti in conformità alle norme UNI utilizzando i modelli che ha in dotazione, purché completi almeno di tutte le informazioni contenute nella modulistica adottata dalla Committente (qualora le attività di campionamento siano eseguite direttamente dalla committente stessa) allegata al presente capitolato (M 753.1.4 – Piano campionamento rifiuti solidi e M 753.1.1 Verbale di campionamento rifiuti).

L'impresa all'atto di ogni campionamento compilerà il Verbale di campionamento e il Piano di campionamento in triplice copia, avendo cura di allegarne una copia al campione destinato all'analisi e di consegnare una copia alla committente e una al produttore del rifiuto oggetto di campionamento.

Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati" e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002 (quest'ultima è relativa alla preparazione del campione).

Ciascun prelievo sarà realizzato in modo tale da acquisire un campione sufficiente ad eseguire le analisi richieste oltreché l'eventuale controanalisi che la Committente si riserva di richiedere ed una ulteriore aliquota per il produttore.

L'impresa deve inoltre allegare al verbale di campionamento la **documentazione fotografica** rappresentativa di: tipologia rifiuto da campionare, dimensione del cumulo da campionare, delimitazione e caratteristiche dello stoccaggio ed eventuale cartellonistica descrittiva del rifiuto, linea produttiva che ha generato il rifiuto, eventuali anomalie rilevate (es. presenza di presunti corpi estranei, interferenze con altri stoccaggi presenti nello stabilimento, ecc...). Ogni fotografia deve essere numerata progressivamente con descrizione didascalica di quanto rappresentato nella stessa. L'omissione della documentazione fotografica in allegato al verbale di campionamento verrà considerata dalla Committente come fornitura incompleta del servizio offerto e renderà necessaria la ripetizione del sopraluogo da parte dell'affidatario del servizio presso lo stabilimento del produttore del rifiuto ai fini dell'acquisizione della documentazione fotografica; la ripetizione del sopraluogo per mancanze non imputabili alla Committente sarà a cure e spese dell'affidatario del servizio.

Le attività di campionamento saranno computate a misura in base all'Elenco Prezzi Unitari allegato 2 al presente capitolato, applicando le seguenti voci di prezzo:

P16	Attività di prelievo campione (campionamento)
P17	Spese di trasporto, vitto e alloggio per attività di campionamento previste in stabilimenti situati a distanza dalla sede delle committente (via dei Canonici, 144 – Pesaro):
P17.1	< 60 km
P17.2	da 61 a 200 Km
P17.3	da 201 a 400 Km
P17.4	> 400 km (territorio italiano escluso isole)

La committente si riserva di richiedere all'impresa di eseguire più campionamenti nell'ambito della stessa giornata lavorativa. In questo caso verrà riconosciuto all'impresa il prezzo per attività di prelievo campione (P16) per ogni campione prelevato e il prezzo per spese di trasporto, vitto e alloggio (P17) considerando la distanza tra i produttori dei rifiuti oggetto di campionamento; esempio in caso di campionamenti di 3 produttori, il calcolo della distanza chilometrica sarà effettuato come segue (utilizzando Google Maps – Percorso più veloce):

- tragitto andata da sede della committente a Produttore 1;
- tragitto da Produttore 1 a Produttore 2;
- tragitto da Produttore 2 a Produttore 3.

La committente si riserva la facoltà di eseguire direttamente con tecnici qualificati il campionamento dei rifiuti presso gli stabilimenti di produzione; in questo caso, il campione prelevato, accompagnato dal verbale di campionamento e dal piano di campionamento (redatti su modulistica della committente M 753.1.4 e M 753.1.1), sarà recapitato presso il laboratorio dell'impresa ai fini dell'esecuzione delle determinazioni analitiche. La committente si riserva di richiedere all'impresa il ritiro del campione presso la sede del produttore del rifiuto o presso le sedi della Committente; in questo caso verrà riconosciuto all'impresa solo le spese di trasporto, vitto e alloggio (P17).

I campioni e i controcampioni, con le aliquote definite dalla Programmazione dell'impresa, o di esigenze particolari della Committente, dovranno essere conservati dall'impresa per 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione del campione. Periodi di conservazione superiori saranno esplicitati dalla Committente nell'ordine di verifica analitica. L'aumento delle tempistiche di conservazione non deve comportare in alcun caso oneri aggiuntivi a carico della Committente.

Al fine di procedere con l'attività di campionamento nelle aree nella disponibilità giuridica di terzi (produttore del rifiuto oggetto di campionamento) è preciso onere dell'impresa acquisire direttamente da questi ultimi le misure di prevenzione, le modalità di accesso e le procedure di emergenza ivi vigenti, senza che questo possa legittimare la pretesa di compensi aggiuntivi da parte dell'impresa stessa. Durante le attività di campionamento presso lo stabilimento i tecnici dell'impresa devono essere accompagnati ed assistiti dal referente tecnico del produttore del rifiuto per tutta la durata del campionamento.

## **Fase 2) DETERMINAZIONI ANALITICHE**

Tutti le determinazioni analitiche dovranno essere effettuate utilizzando per ogni matrice gli opportuni metodi tra questi riportati:

- metodi normati e/o ufficiali;
- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM;
- metodi sviluppati ufficialmente dai seguenti centri di ricerca riconosciuti a livello internazionale: ISTISAN, IRSA-CNR ed ISPRA ex APAT, EPA, NIOSH, OSHA.

Per maggior dettaglio, si faccia riferimento a quanto riportato nell'**allegato 1 - Profili Analitici e Metodiche** al presente CSA.

Altri metodi differenti potranno essere applicati solo se preventivamente autorizzati dalla Committente.

Per ogni parametro l'Impresa dovrà garantire un limite di quantificazione non superiore al 10% del limite di legge, compatibilmente con la fattibilità tecnica.

L'eventuale impossibilità dettata da motivi tecnici dovrà essere comunicata preventivamente alla Committente, con la quale, in ogni caso, l'impresa si impegna ad attivare procedure di analisi alternative concordate con la Committente.

L'utilizzo non autorizzato di metodi diversi per il campionamento e l'analisi potrà comportare l'applicazione delle penali da parte della Committente.

La Committente potrà richiedere la variazione del metodo qualora venga motivatamente ritenuto non idoneo quello in uso dall'Impresa.

**L'impresa deve garantire l'accreditamento di tutte le prove di determinazione dei parametri analitici di cui al profilo analitico 2 (Tab. 5 allegato 4 del D. Lgs.36/03).**

La Committente tramite trasmissione dell' **ordine di verifica analitica** su specifica modulistica della Committente (M 753.1.3) indicherà i profili analitici da determinare con riferimento all'**allegato 2 - Elenco prezzi unitari e allegato 1 - Profili analitici e metodiche** al presente CSA.

La committente si riserva di richiedere all'impresa le seguenti determinazioni/giudizi:

- Classificazione completa di un rifiuto (pericoloso/non pericoloso) e giudizio di conformità per lo smaltimento in discarica, comprensiva almeno delle seguenti determinazioni analitiche (PROFILO A – Voce di prezzo P14):
  - determinazione parametri profilo analitico 01 - parametri fisici;
  - determinazione parametri profilo analitico 02 - test di cessione discarica;
  - determinazione parametri profilo analitico 03 - idrocarburi e marker;
  - determinazione parametri profilo analitico 04 - metalli;
  - determinazione parametri profilo analitico 05 - screening solventi aromatici clorurati azotati;

comprensiva di valutazione di dettaglio delle Sostanze pericolose prese in esame con indicazione del risultato, Unità di misura, codice identificazione del pericolo, codice di classe e categoria del pericolo, soglia prevista dalla normativa vigente, riferimento normativo e quant'altro necessario per la determinazione delle Caratteristiche di pericolo (codici HP) del rifiuto.

Qualora dall'analisi della Scheda tecnica di caratterizzazione di base e relativi allegati compilati dal produttore emerga la presenza di parametri/sostanze critiche non comprese nei profili analitici sopra indicati, la Committente aggiungerà tra i parametri da determinare quelli di cui a uno o più profili analitici da 06 a 13, riconoscendo all'impresa il relativo prezzo. È facoltà dell'affidatario del servizio provvedere all'esecuzione di determinazioni analitiche aggiuntive rispetto a quelle richieste della Committente ai fini della formulazione espressa del giudizio di classificazione del rifiuto e del giudizio di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi gestite da Marche Multiservizi Spa, senza che questo comporti costi aggiuntivi per la Committente.

- Giudizio di ammissibilità per lo smaltimento in discarica (escluso giudizio di classificazione pericoloso/non pericoloso; es. ""Rifiuti non pericolosi assoluti"), comprensiva almeno delle seguenti determinazioni analitiche (PROFILO B - Voce di prezzo P15):
  - determinazione parametri profilo analitico 01 - parametri fisici;
  - determinazione parametri profilo analitico 02 - test di cessione discarica;

Qualora dall'analisi della Scheda tecnica di caratterizzazione di base e relativi allegati compilati dal produttore emerga la presenza di parametri/sostanze critiche non comprese nei profili analitici sopra indicati, la Committente aggiungerà tra i parametri da determinare quelli di cui a uno o più profili analitici da 06 a 13, riconoscendo all'impresa il relativo prezzo. È



facoltà dell'affidatario del servizio provvedere all'esecuzione di determinazioni analitiche aggiuntive rispetto a quelle richieste della Committente ai fini della formulazione espressa del giudizio di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi gestite da Marche Multiservizi Spa, senza che questo comporti costi aggiuntivi per la Committente.

- Determinazione di singoli profili analitici da profilo 01 a profilo 13 (voci di prezzo da P1 a P13).

### **Fase 3) ANTICIPAZIONE DEI RISULTATI ANALITICI**

**Gli anticipi dei risultati analitici devono essere trasmessi su file Excel evidenziando gli eventuali superamenti dei valori limite e le eventuali difformità rispetto alla classificazione P/NP assegnata al EER. L'impresa deve trasmettere l'anticipo di tutti i risultati analitici via posta elettronica alla Committente entro:**

- **PROFILO A (voce di prezzo P14) - Classificazione completa di un rifiuto e giudizio di idoneità per lo smaltimento in discarica, comprensiva almeno delle seguenti determinazioni analitiche:**

- determinazione parametri profilo analitico 01 - parametri fisici;
- determinazione parametri profilo analitico 02 - test di cessione discarica;
- determinazione parametri profilo analitico 03 - idrocarburi e marker;
- determinazione parametri profilo analitico 04 - metalli;
- determinazione parametri profilo analitico 05 - screening solventi aromatici clorurati azotati;

comprensiva di valutazione di dettaglio delle Sostanze pericolose prese in esame con indicazione del risultato, Unità di misura, codice identificazione del pericolo, codice di classe e categoria del pericolo, soglia prevista dalla normativa vigente, riferimento normativo e quant'altro necessario per la determinazione delle Caratteristiche di pericolo (codici HP) del rifiuto

**entro 15 gg naturali consecutivi dal campionamento**

- **PROFILO B (voce prezzo P15) - Giudizio di idoneità per lo smaltimento in discarica, comprensiva almeno delle seguenti determinazioni analitiche:**

- determinazione parametri profilo analitico 01 - parametri fisici;
- determinazione parametri profilo analitico 02 - test di cessione discarica;

**entro 10 gg naturali consecutivi dal campionamento;**

- **PROFILO A o PROFILO B di cui al punto precedente più altre determinazioni diverse da IRDP;**

**entro 15 gg naturali consecutivi dal campionamento**

- **PROFILO A o PROFILO B di cui ai punti precedenti più determinazione di IRDP**

**entro 21 gg naturali consecutivi dal campionamento**

Eventuale variazioni delle tempistiche sopra definite potranno essere accettate solo a seguito di richiesta formale da parte dell'Impresa e previo assenso della Committente in seguito a dimostrate ed evidenti problematiche. In mancanza di tale assenso l'Impresa dovrà impegnarsi per garantire il rispetto delle tempistiche prestabilite.

La Committente si riserva la possibilità di richiedere eventuali verifiche sui dati analitici trasmessi. Gli esiti analitici di verifica devono essere forniti nei tempi di volta in volta concordati con la Committente e comunque entro 8 giorni naturali dalla richiesta. Tali verifiche non comporteranno costi aggiuntivi a carico della Committente.

#### **Fase 4) TRASMISSIONE RAPPORTI DI PROVA UFFICIALI**

L'impresa deve trasmettere alla Committente, **entro 5 gg naturali consecutivi** dal ricevimento della conferma da parte della Committente sui dati anticipati in formato elettronico, i rapporti di prova ufficiali firmati e timbrati da tecnico abilitato ed iscritto all'ordine. I rapporti di prova devono essere intestati alla Committente e devono necessariamente riportare, tra gli altri requisiti prescritti dalle norme tecniche di settore, il rifiuto analizzato, data e ora di inizio e fine campionamento, gli eventuali dati misurati in campo e il riferimento al relativo verbale di campionamento, le metodiche di campionamento ed analisi applicate, l'incertezza estesa di misura, il limite di rilevabilità, le prove accreditate ACCREDIA, gli eventuali limiti di legge e livelli di guardia previsti per i relativi parametri.

Eventuale variazioni delle tempistiche sopra definite potranno essere accettate solo a seguito di richiesta formale da parte dell'Impresa e previo assenso della Committente in seguito a dimostrate ed evidenti problematiche. In mancanza di tale assenso l'Impresa dovrà impegnarsi per garantire il rispetto delle tempistiche prestabilite.

L'impresa redigerà i Rapporti di prova conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025, di norma su supporto informatico con firma digitale legalmente valida del Chimico abilitato ed iscritto all'Ordine dei Chimici.

Assieme alla trasmissione dei Rapporti di prova devono essere evidenziate tutte le eventuali modifiche rispetto ai valori anticipati via posta elettronica.

I Rapporti di Prova dovranno contenere sia il giudizio espresso di classificazione del rifiuto in base alla pericolosità dello stesso, sia il giudizio espresso di ammissibilità/non ammissibilità ai requisiti e alle specifiche della discarica di competenza, facendo riferimento sia alla normativa nazionale sia alle autorizzazioni specifiche dell'impianto.

Le dotazioni informatiche o le modalità necessarie per la verifica della firma digitale dovranno essere concordate tra le Parti affinché possano essere rese disponibili al personale interessato.

In ogni caso annualmente L'impresa produrrà l'autocertificazione dei chimici e biologi iscritti all'ordine e abilitati alla firma digitale.

L'incertezza di misura sarà sempre espressa, fatte salve situazioni in cui la stessa non sia determinabile o correttamente esprimibile, es.:

- il risultato analitico sia inferiore al limite di quantificazione;
- il risultato analitico sia leggermente superiore al limite di quantificazione, ma il valore di incertezza corrispondente sia una cifra significativa al di sotto del limite di quantificazione.

#### **ART. 36 ALTRE DISPOSIZIONI**

L'impresa che presterà il servizio deve:

- entro 5 giorni lavorativi dall'inizio di ogni mese provvedere all'invio alla committente di un report in forma tabellare in cui sono riepilogate le attività eseguite nel mese precedente. In particolare, per ogni attività di campionamento/determinazione analitica eseguita deve essere indicato, il numero e data verbale di campionamento (se eseguito), il produttore del rifiuto, EER del rifiuto, determinazioni analitiche eseguite (analisi di classificazione, test di cessione, IRDP) e relativi importi. L'invio di tale report di sintesi è condizione necessaria per l'emissione della fattura da parte della committente;

- mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla Committente o redatti dall'impresa stessa, per lo svolgimento del servizio. L'Impresa è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della Committente;
- qualora la caratterizzazione di base del rifiuto resa dal produttore sia stata effettuata dallo stesso laboratorio incaricato del servizio oggetto del presente allegato tecnico, considerata la finalità delle determinazioni in oggetto (determinazioni per verifica di conformità), l'Impresa deve provvedere ad affidare ad altro laboratorio indipendente ed accreditato le determinazioni analitiche richieste dalla Committente. Tale condizione particolare può ripetersi fino ad un numero massimo di campioni da sottoporre ad analisi pari al 5% dei campioni complessivamente analizzati nell'intero periodo di durata contrattuale.